L'adesione della Santa Sede al *Processo di Bologna* (periodo 2003-2005): sue conseguenze immediate e prospettive future per l'ordinamento degli studi nelle Università e Facoltà ecclesiastiche[1]

BRUNO ESPOSITO, O.P.
Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, Roma

Introduzione

Il 19 settembre 2003 la Santa Sede ha aderito al cosidetto *Processo di Bologna*, assumendo in questo modo precisi impegni, che avranno significative conseguenze per l'ordinamento degli studi superiori ecclesiastici da essa direttamente dipendenti. In questo nostro studio ci proponiamo di presentare prima di tutto l'*iter* ed i contenuti di detto *Processo* fino ad oggi. Successivamente ricorderemo la struttura fondamentale dell'attuale ordinamento degli studi nelle Università e Facoltà ecclesiastiche per poi passare ad una presentazione degli interventi più significati della Congregazione per l'Educazione Cattolica finalizzati ad adeguare gli studi ecclesiastici a quanto ora richiesto dallo stesso *Processo*. Concluderemo con un ultimo punto nel quale procederemo ad una considerazione di questi interventi e della loro idoneità e sufficienza. In altri termini, cercheremo di verificare se le scelte fin qui fatte possono realizzare allo stesso tempo lo specifico degli studi ecclesiastici e la loro appartenenza a pieno titolo all'istruzione superiore europea oppure convenga pensare ad una riforma globale dell'ordinamento degli studi universitari ecclesiastici.

Vista la difficoltà di reperire la bibliografia sul nostro argomento, fonti e letteratura, su materiale cartaceo, abbiamo optato di attenerci a quanto abbiamo trovato prevalentemente sui vari *web sites* su *internet*. In alcuni casi, cioè quando possibile, abbiamo creduto opportuno, per fini pratici, per una più veloce consultazione, dare entrambe le indicazioni. Oltre i siti citati nelle varie note consigliamo di fare riferi-

[1] Il presente testo riproduce sostanzialmente la Relazione presentata durante l'8° Convegno Internazionale "Le Università nell'ordinamento attuale della Chiesa", organizzato e tenuto presso l'Istituto Postgraduale di Diritto Canonico dell'Università Cattolica Pázmány Péter di Budapest, il 6 febbraio 2006. Per gentile concessione degli organizzatori, vista l'attualità del tema, esso è ora pubblicato su *Angelicum*. Successivamente sarà pubblicato su *Folia Canonica*, completato con eventuali nuovi interventi da parte della Santa Sede.

mento al sito ufficiale italiano del *Processo di Bologna* (www.bolognaprocess.it) ed a quello inglese (www.dfes.gov.uk/bologna/)[2].

I. L'*iter* ed i contenuti del *Processo di Bologna*: 1998-2005

Si denomina "Processo di Bologna" quell'insieme di varie iniziative di riforma a carattere europeo che si propongono di realizzare entro il 2010 uno *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*[3]. Vi partecipano al momento ben 44 Stati[4] più la Santa Sede, con il sostegno di alcuni Organismi internazionali[5]. Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei sistemi universitari dei Soggetti partecipanti che sta coinvolgendo direttamente le varie istituzioni europee e le loro singole componenti. L'obiettivo fissato è che nel 2010 i sistemi d'istruzione superiore dei Paesi europei e le singole isti-

---

[2] Inoltre, soprattutto nell'ultimo punto del presente studio, abbiamo tenuto presente quanto detto da Don Pellerey, S.D.B, membro della "Commissione Processo di Bologna" istituita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, nel Seminario di studio tenuto nei giorni 23-24 settembre 2005 presso la Pontificia Università san Tommaso d'Aquino in Roma - Angelicum. Non essendo pubblicato, indicheremo eventuali riferimenti con "Seminario Pellerey".

[3] "Nei prossimi anni, l'Unione Europea dovrà fronteggiare un crescente numero di nuove e ardue sfide: la globalizzazione, l'integrazione di numerosi nuovi membri, nonché la trasformazione dell'Europa in un'area economica basata sulla conoscenza. Per affrontare con successo queste sfide è ormai di vitale importanza favorire gli scambi scientifici e culturali a tutti i livelli e permettere la massima mobilità di lavoratori qualificati, studenti e ricercatori. Necessaria è quindi una armonizzazione dei sistemi universitari che, nel rispetto delle diverse culture e tradizioni accademiche, faciliti il riconoscimento dei titoli universitari, dia la possibilità di rilasciare titoli congiunti, favorisca la mobilità degli studenti, dei ricercatori e quindi allarghi gli orizzonti del mercato del lavoro su scala europea. Nella dichiarazione di Bologna si riconosce il ruolo centrale che l'istruzione svolge nella realizzazione di quel progetto, definito nel corso dei summit dell'Unione Europea tenuti a Lisbona nel 2000 e a Barcellona nel 2002, che vuole creare in Europa nel corso del prossimo decennio l'area economica più competitiva su scala globale e il sistema scientifico più dinamico al mondo, con maggiori e migliori possibilità di occupazione e una maggiore coesione sociale.
L'istruzione, in particolare l'istruzione superiore, rappresenta l'asse portante ma anche l'aspetto più delicato di questo ambizioso progetto. Il cosiddetto Processo di Bologna costituisce senza dubbio il principale strumento per il raggiungimento di elevati standard di qualità nell'ambito dell'istruzione" (http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Processo+di+Bologna/default.htm, consultato l'11-XII-2005).

[4] Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica ex-Yugoslava di Macedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. Tutti i 45 membri fanno parte dei *Follow-up Group*, a questi partecipa anche, con diritto di voto, la Commissione Europea.

[5] Come per esempio: il Consiglio d'Europa; l'UNESCO/CEPES (European Centre for Higher Education); l'EUA (European University Association); l'ESIB (The National Unions of Students in Europe); l'EURASCHE (European Association of Institutions in Higher Education); l'UNICE (Union des Industries de la Communauté Européenne); il NARIC (Rete di Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico negli Stati membri dell'Unione Europea, nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e nei Paesi associati dell'Europa centrale e orientale, a Cipro ed a Malta: www.enic-naric.net).

tuzioni siano organizzati in maniera tale da garantire: a) la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio; b) la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione negli altri Paesi europei; c) una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di Paesi *extra* europei; d) l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale perciò, dal nostro punto di vista, anche umano-religioso, dell'Europa. Si tratta indubbiamente di un obiettivo ambizioso, per il raggiungimento del quale il *Processo* si propone di predisporre e rendere operativi gli strumenti necessari, che trova i suoi antecedenti prossimi nella *Convenzione di Lisbona* (11 aprile 1997)[6], sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea[7], ma soprattutto nella *Dichia-*

---

[6] Cf *Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region*, Lisbon, 11 April 1997, in *The European Treaty Series*, n°165, Council of Europe - UNESCO joint Convention; REPUBBLICA ITALIANA, XIV Legislatura, Legge 11 luglio 2002, n. 148, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea*, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, in *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2002, n.173 - Supplemento Ordinario, n. 151/L. Per una presentazione della Convenzione e delle sue conseguenze soprattutto in Italia, si veda: C. FINOCCHIETTI, La Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli, in http://www.cimea.it/portal/template/viewTemplate?templateId=18k97zsba18_layout_q7ejq5sba9l.psml, Collana Doc. Cimea 113, 2003, consultato l'11-XII-2005; ID., La Convenzione di Lisbona e la Legge 148/2002: conseguenze per gli Atenei, in www.cimea.it/servlets/resources?contentId=2826&resourceName=Inserisci%20allegato, consultato l'11-XII-2005.

[7] In questo ambito conviene subito distinguere e non confondere problematiche ben diverse:

1) la questione del riconoscimento dei titoli di *accesso* alle Università, che comporta a sua volta la presa in considerazione: a) della durata degli studi pre-universitari (usualmente fissati in un minimo di 12-13 anni); b) dei casi in cui in alcuni Paesi è possibile iscriversi a determinate Facoltà solo se in possesso di determinati titoli; c) della sufficiente conoscenza della lingua del Paese in cui ci s'intende iscrivere; d) dei casi in cui ci si può iscrivere all'Università senza il titolo di scuola media superiore (per esempio nel Canton Ticino ci si può iscrivere alla Facoltà di Teologia senza diploma);
2) la questione del riconoscimento, per il *proseguimento degli studi*, dei periodi di studio e di formazione svolti altrove, da parte delle varie Università;
3) la questione del riconoscimento dei *vari titoli accademici* (valore legale del titolo) conseguiti in uno Stato/Soggetto da parte di persone di altri Stati/Soggetti. Attribuire valore legale ad un titolo accademico significa che una legge vi attribuisce qualche conseguenza. Ciò significa nel concreto che il possesso del titolo (da solo o insieme ad altri requisiti) può avere effetti legittimati per vari fini, tra i quali: l'accesso ad ulteriori percorsi formativi; l'ammissione a sostenere esami o concorsi; l'esercizio di una professione.

Riguardo a quest'ultima questione, attualmente, eccetto che vi siano accordi bilaterali, il riconoscimento dei titoli accademici esteri è previsto solo per il proseguimento degli studi in una determinata Università, quindi per fini accademici e non per l'esercizio delle professioni. Invece, secondo lo sprito della *Convenzione di Lisbona* ed il *Processo di Bologna* dovrebbero essere costituite della Agenzie, interne o esterne ad ogni Ministero dell'Istruzione Superiore, con il compito preciso di riconoscere i titoli stranieri come tali, quindi non a fini accademici ma professionali, superando così il concetto di equipollenza e realizzando quello di perfetta uguaglianza tra titolo estero e quello del proprio Paese. Tutto questo comporterebbe, prima o dopo, l'abbandono della scelta, da parte di molti Paesi, del valore legale dei titoli accademici (cf anche "Seminario Pellerey").

razione della Sorbona (Parigi 25 maggio 1998)[8], circa l'importanza per l'Europa di avere un sistema omogeneo d'istruzione superiore per facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, nel rispetto delle specificità nazionali.

Nella *Convenzione di Lisbona* si sono stabilite *quattro linee guida*: 1) il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio nel proprio Paese e negli altri Paesi; 2) il dovere di ogni Paese di stabilire criteri chiari, trasparenti, coerenti ed affidabili per la valutazione dei titoli esteri ed il loro riconoscimento; 3) il dovere, da parte di chi richiede il riconoscimento, di fornire adeguate informazioni sul percorso di studio svolto con annessa documentazione; 4) che la durata del procedimento di riconoscimento e l'eventuale ricorso, si realizzi in tempi brevi[9]. Invece, gli *obiettivi principali* fissati a Parigi sono stati fondamentalmente: 1) facilitare la circolazione degli studenti nello spazio europeo e la loro integrazione sul mercato del lavoro in Europa; 2) introdurre una maggiore fluidità nei percorsi d'insegnamento superiore, in modo particolare favorendo la cooperazione tra Istituti; 3) facilitare la ripresa degli studi ed il riconoscimento dei periodi di studio in Europa; 4) accrescere a livello internazionale la leggibilità della formazione europea d'insegnamento superiore[10]. Dette aspettative sono confluite nella *Dichiarazione di Bologna* del 19 giugno 1999 che ha messo in moto il *Processo* omonimo che si propone di predisporre e rendere operativi gli strumenti necessari al loro raggiungimento, in particolare il riconoscimento dei periodi di studio e degli stessi titoli, la realizzazione della mobilità, ecc. In concreto è sostanzialmente accettato dai Soggetti aderenti che l'attuazione della *Convenzione di Lisbona* e il raggiungimento degli obiettivi individuati a Parigi avvengano attraverso proprio le varie fasi del *Processo*.

Ora, prima di presentare in modo analitico i vari momenti di tale *Processo*, occorre previamente soffermarci su due aspetti comunemente enfatizzati dai suoi promotori, rivelanti nell'economia di questo nostro studio[11]. Innanzi tutto, che "… esso non

---

8 *Joint Declaration on Harmonisation of the Architecture of the European Higher Education System (Sorbonne Joint Declaration)*, by the four Ministers in charge for France, Germany, Italy and the United Kingdom, Paris, the Sorbonne, May 25 1998, in http://www.bologna-berlin2003.de/en/main_documents/index.htm, consultato l'11-XII-2005.

9 Il probema più serio da risolvere a riguardo verte sull'individuazione dell'ente competente a procedere a detta valutazione ed a quello a cui rivolgersi in caso di ricorso. L'ipotesi che sempre più va concretizzandosi è quella di costituire Agenzie che hanno da parte dei governi nazionali o per decisione presa a livello internazionale, il compito di procedere al riconoscimento. Questo, come si può facilmente intuire e come vedremo meglio più avanti, solleva a sua volta la questione degli alti costi per la sua realizzazione.

10 In detta Dichiarazione i Ministri dell'istruzione superiore di Francia, Germania, Italia e Regno Unito si sono dimostrati concordi sull'opportunità *di realizzare un'area comune europea dell'istruzione superiore, dove le identità nazionali e gli interessi comuni possono interagire e rafforzarsi mutuamente a beneficio dell'Europa, degli studenti e, più in generale, dei cittadini europei*. Nella conclusione hanno auspicato che *altri paesi membri dell'Unione e altri Paesi europei* si unissero al progetto.

11 Cf per esempio: www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5718, consultato l'11-XII-2005.

si basa su un trattato internazionale a carattere vincolante per i governi dei vari paesi: anche se i ministri responsabili hanno sottoscritto documenti di vario tipo, ciascun Paese – e la sua comunità accademica – aderisce liberamente e volontariamente ai principi concordati, sollecitato soltanto dal desiderio di realizzare un obiettivo comune"[12]. Detta affermazione, spiegabile a livello politico, risulta altamente equivoca a livello giuridico. Infatti, prescindendo dal procedimento formale di ratifica adottato, risulta chiaro che i Soggetti che liberamente aderiscono al *Processo* s'impegnano volontariamente a regolare in modo concorde e comune quanto riguarda la sfera dell'istruzione superiore. Al contrario non avrebbero aderito o rimarrebbero fuori dall'accordo, quindi l'adesione è sicuramente vincolante[13]. Secondariamente, viene detto che il *Processo* non si propone (ma a riguardo notiamo che neanche l'esclude esplicitamente, anzi), "… l'armonizzazione dei sistemi di istruzione europei, ma persegue il mantenimento della loro diversità, sia pur all'interno di una cornice comune e si impegna a costruire relazioni sempre più proficue tra Paesi e sistemi d'istruzione diversi, mantenendone al contempo la specificità propria di ciascuno"[14]. Anche questa affermazione solleva qualche perplessità. La conferma la troviamo nella stessa *Dichiarazione di Bologna* dove tra l'altro si dice: "Dobbiamo guardare in modo particolare all'obiettivo di accrescere la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore. L'efficacia e la vitalità di ogni civiltà viene infatti valutata anche con il metro dell'attrazione che il suo sistema culturale riesce ad esercitare nei riguardi degli altri Paesi. Occorre che il sistema dell'istruzione superiore europeo acquisti nel mondo un grado di attrazione corrispondente alla nostra straordinaria tradizione scientifica e culturale". Ma tutto questo come sarà possibile realizzarlo se non attraverso una *sostanziale* omogeneità?

Ciò chiarito, riprendiamo la nostra presentazione. Il *Processo* si realizza a vari livelli, ognuno con proprie scansioni di tempi e modi.

A *livello internazionale* vi sono varie modalità di collaborazione e varie strutture che contribuiscono all'avanzamento del *Processo*. Innanzitutto, i Ministri dell'Istruzione dei Paesi partecipanti si incontrano ogni due anni per valutare i risultati raggiunti, formulare ulteriori indicazioni e stabilire le priorità per il biennio successivo. Dopo il primo incontro a Bologna nel 1999, i Ministri si sono riuniti a Praga nel 2001, a Berlino nel 2003 e a Bergen nel 2005. Il prossimo incontro si terrà a Londra nel 2007. Nel periodo intercorrente tra una Conferenza ministeriale e la successiva, un ruolo fondamentale è svolto dal cosiddetto *Bologna Follow-up Group* (BFUG), che si riunisce due volte all'anno ed è composto dai rappresentanti di tutti i soggetti firmatari e dalla Commissione Europea. Inoltre, partecipano con il ruolo di membri consultivi: il Consiglio d'Europa; l'EI (*Education International*); l'ENQA (*Pan-European Structure, the*

---

[12] *L. cit.*

[13] Cf B. Conforti, *Diritto Internazionale*, Napoli 1999[5], pp. 62-75.

[14] www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5718, consultato l'11-XII-2006.

European Association for Quality Assurance in Higher Education, l'associazione delle Agenzie per l'accertamento della qualità); l'ESIB (*National Unions of Students in Europe*, l'organismo di rappresentanza degli studenti); l'EUA (*European University Association*, l'associazione delle università europee); l'EURASHE (*European Association of Institutions in Higher Education*, che rappresenta il settore non-universitario); l'UNESCO-CEPES (*European Centre for Higher Education*, il Centro Europeo per l'Istruzione Superiore); l'UNICE (*Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe*, la confederazione degli industriali europei). Infine, numerosi Seminari, detti "di Bologna", vengono organizzati ogni anno in varie sedi europee per discutere i temi connessi al *Processo*, esaminare gli ostacoli ancora esistenti e proporre nuove forme di collaborazione.

Il *livello nazionale* vede in ciascun Paese il coinvolgimento del governo e, in particolare, del Ministro titolare dell'Istruzione superiore, per la Santa Sede la Congregazione per l'Educazione Cattolica, della Conferenza dei Rettori o altre Associazioni di istituzioni di istruzione superiore, delle Organizzazioni studentesche e, in alcuni casi, anche delle Agenzie per l'accertamento della qualità, delle Associazioni imprenditoriali o di altre organizzazioni di rilievo. Molti Paesi europei hanno già attuato riforme strutturali dei loro sistemi di istruzione superiore per adeguarsi agli obiettivi fissati a Bologna, mentre altri si preparano a farlo: in alcuni casi questo significa modificare la struttura dei titoli e l'organizzazione dei corsi di studio, in altri introdurre il sistema di crediti europeo o agevolare la mobilità di studenti e laureati.

A *livello istituzionale* sono stati coinvolti nel processo di riforma Università, Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio e molti altri attori istituzionali, con priorità diverse da Paese a Paese, da istituzione ad istituzione. Occorre sottolineare a riguardo il ruolo fondamentale delle istituzioni accademiche nel *Processo di Bologna* e affermare con chiarezza che, senza il loro diretto coinvolgimento e la partecipazione convinta soprattutto dei docenti universitari, cui spetta la corretta applicazione dei principi europei a livello istituzionale, sarà molto difficile raggiungere alcuni degli obiettivi indicati dai Ministri sin dall'inizio del *Processo*. Questo livello ricopre una particolare importanza per gli studi superiori ecclesiastici, vista la presenza in tutto il mondo di tali Istituti ed allo stesso tempo la proporzionale esiguità di risorse umane ed economiche a disposizione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Dopo aver visto gli aspetti più generali passiamo ora a vedere, in ordine cronologico, più da vicino le tappe più significative del *Processo*.

La Dichiarazione iniziale firmata a Bologna (1999)[15] enunciava sei obiettivi specifici:

[15] La Dichiarazione fu firmata dai Ministri dei seguenti 29 Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

1. Adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili, anche tramite l'uso del *Diploma Supplement*[16], per promuovere l'impiegabilità europea e la competitività del *Sistema d'Istruzione Superiore Europeo*.
2. Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello[17].
3. Adozione di un sistema di crediti didattici – sul modello dell'ECTS[18], che favo-

---

[16] "I Ministri sottolineano l'importanza della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento che dovrebbe essere ratificata da tutti i paesi partecipanti al Processo di Bologna, e fanno appello alle reti ENIC e NARIC, congiuntamente alle competenti autorità nazionali, per incoraggiarne l'applicazione. I ministri stabiliscono inoltre l'obiettivo che a partire dal 2005 ogni studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ad ampia diffusione. Essi fanno quindi appello alle istituzioni e ai datori di lavoro affinché facciano un uso sempre più esteso del Supplemento al Diploma. Potranno così trarre vantaggio dalla maggiore trasparenza e flessibilità dei sistemi di titoli di istruzione superiore sia per favorire l'occupabilità dei laureati che per facilitare il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi" (*Comunicato di Berlino*, 19 settembre 2003, in www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5720, consultato il 23-XII-2005). In concreto "The Diploma Supplement (DS) is a document attached to a higher education diploma aiming at improving international 'transparency' and at facilitating the academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. It is a flexible non-prescriptive tool which is designed to save time, money and workload. It is capable of adaptation to local needs. The DS is produced by national institutions according to a template that has been developed by a Joint European Commission - Council of Europe - UNESCO working party that tested and refined it. The DS is composed of eight sections (information identifying the holder of the qualification, information identifying the qualification, information on the level of the qualification, information on the contents and results gained, information on the function of the qualification, additional information, certification of the Supplement, information on the national higher education system). Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. A description of the national higher education system within which the individual named on the original qualification graduated has to be attached to the DS. This description is provided by the National Academic Recognition Information Centres (NARIC) and is available on the website: www.enic-naric.net" (http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html, consultato il 23-XII-2005).

[17] Di fatto è stata questa la prima condizione, da tutti accettata, in vista del conseguimento degli obiettivi individuati nelle *Convenzioni di Lisbona* e della *Dichiarazione della Sorbona* (riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici; la realizzazione della mobilità, ecc.). Quindi è stabilito che per rilasciare dei titoli universitari devono esserci due livelli o cicli, dove il I deve protrarsi *almeno* per tre anni. Questo che sembrava un dato acquisito, sembra essere messo oggi in discussione da alcuni progetti di riforma universitaria in Paesi come l'Italia che sta per varare un'ulteriore riforma che prevede per alcune facoltà, per esempio Giurisprudenza, l'1+4. Dove, dopo un anno comune, ogni studente dovrà optare se proseguire per il corso di studio triennale (Laurea di I livello), ovvero per quella quinquennale (Laurea di II livello). Questa possibilità è in ogni caso contemplata dal *Comunicato di Berlino*, come vedremo in seguito.

[18] *European Credit Transfer (Accumulation) System*. È un sistema di crediti, un modo di descrivere un programma di studi attribuendo dei crediti alle sue componenti. La definizione dei crediti nell'istru-

risca la mobilità degli studenti. Detti crediti possono essere acquisiti anche in un contesto diverso da quello dell'istruzione superiore (formazione permanente e/o professionale) purché riconosciuto a livello universitario.

4. Promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo con il riconoscimento e la valutazione del periodo passato in Europa in ambito di ricerca, insegnamento-aggiornamento, senza pregiudizio dei diritti già acquisiti.
5. Promozione della cooperazione europea nell'accertamento della qualità con particolare attenzione allo sviluppo di criteri e metodi confrontabili.
6. Promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore con riferimento allo sviluppo delle carriere, comparazione interistituzionale, schemi di mobilità e programmi di studio, tirocinio e ricerca integrati.

Su tali principi si sono espresse nel *Messaggio di Salamanca* anche le istituzioni europee, rappresentate dalla EUA (*European University Association*), le quali, riaffermando la loro autonomia, hanno dichiarato la loro piena disponibilità a perseguirli. A loro volta gli studenti dell'ESIB (*National Unions of Students in Europe*) hanno presentato la *Dichiarazione di Goteborg* quale loro contributo al successivo incontro dei Ministri[19].

Al termine dell'incontro di Bologna fu stabilito che incontri simili si sarebbero tenuti ogni due anni per valutare i progressi fatti ed indicare direttive per il futuro.

---

zione superiore può essere basata su diversi parametri, quali il carico di lavoro per studente, i risultati dell'apprendimento e le ore di contatto. Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è un sistema incentrato sullo studente e basato sul carico di lavoro richiestogli per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio, obiettivi preferibilmente espressi in termini di risultati dell'apprendimento e di competenze da acquisire. L'ECTS è stato introdotto nel 1989 nell'ambito della mobilità del programma Erasmus, oggi parte del programma Socrates, nei vari progetti o programmazioni di studi, periodi di lavoro all'estero degli studenti. Detto sistema è stato recepito dalla *Convenzione di Lisbona* e si basa sul presupposto che uno studente a tempo pieno dovrebbe impegnarsi in un anno nelle attività formative (presenza ai corsi-seminari, studio personale, preparazione agli esami, ecc.) per 1500 ore. Da qui si sviluppa tutto il sistema dei crediti che identifica 1 credito con 25 ore d'impegno globale formativo ed alla somma richiesta di 60 crediti annui: 25 x 60 = 1500 (cf anche *infra*, nota 53). L'ECTS è l'unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa. L'ECTS è stato inizialmente concepito per il *trasferimento* dei crediti. Il sistema facilitava il riconoscimento di periodi di studio all'estero, aumentando così la qualità ed il volume della mobilità studentesca in Europa. Negli ultimi anni l'ECTS si è evoluto in un sistema di *accumulazione*, da utilizzare a livello istituzionale, regionale, nazionale ed europeo. Questo è uno dei principali obiettivi della *Dichiarazione di Bologna*. Come emerge chiaramente, con questa scelta si è spostata l'attenzione, per quanto riguarda il valore d'attribuire al percorso di studio, dall'impegno del docente attraverso il suo insegnamento, all'impegno globale dello studente nella sua formazione intellettuale.

[19] Cf http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5718, consultato l'11-XII-2005.

Dato il carattere dinamico del *Processo*, la Conferenza ministeriale di Praga (2001)[20] lo arricchiva di nuovi obiettivi. In particolare:

7. Alle varie istituzioni ed agli studenti veniva riconosciuto il ruolo di *partner* a pieno titolo nel perseguimento degli obiettivi comuni.
8. Veniva riaffermata la dimensione sociale del *Processo di Bologna* (importanza della formazione permanente).
9. Veniva riaffermato il principio che l'istruzione superiore è un bene pubblico ed una responsabilità pubblica, quindi della promozione della capacità d'attrazione dello *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*.

Dopo l'incontro di Praga e il successivo di Berlino, fu creato il *Follow-up Group*, distinto in: a) *Follow-up Group* (gruppo allargato), costituito dai rappresentanti dei Paesi firmatari, dai nuovi aderenti, dalla Commissione Europea e presieduto dalla Presidenza di turno dell'Unione Europea; b) *Follow-up Group preparatorio* (gruppo ristretto), costituito dai rappresentanti dei Paesi che hanno ospitato i precedenti incontri dei Ministri (Italia, Repubblica Ceca, Germania) e di quello che ospiterà il successivo (Norvegia), più due Stati membri dell'Unione Europea e due Stati non membri eletti dal *Follow-up Group*, più la Presidenza dell'Unione e della Commissione Europea. La presidenza di questo gruppo è retta da un rappresentante del Paese che ospiterà il successivo incontro (Norvegia). L'EUA, l'EURASHE, l'ESIB e il Consiglio d'Europa possono essere consultati da entrambi i gruppi. A Praga, il *Follow-up Group* riceve l'incarico di organizzare Seminari sui seguenti temi: 1) la cooperazione per l'accreditamento ed il controllo di qualità; 2) il riconoscimento e il sistema dei crediti nel *Processo di Bologna*; 3) lo sviluppo di titoli congiunti; 4) la dimensione sociale con specifica attenzione agli ostacoli alla mobilità; 5) l'ampliamento del *Processo*; 6) la formazione permanente e il coinvolgimento degli studenti.

L'incontro dei 40 Ministri a Berlino (2003)[21] ha aggiunto un altro importante obiettivo al *Processo di Bologna*:

10. La ricerca ha un ruolo fondamentale nell'istruzione superiore in Europa: lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e lo Spazio Europeo della Ricerca costituiscono i due pilastri di una società basata sulla conoscenza. Occorre quindi andare al di là dei due cicli ed includere un terzo ciclo – il dottorato di ricerca – nel processo di convergenza europea[22]. Quindi dall'integrazione delle esigenze pro-

[20] All'incontro parteciparono i Ministri di 32 Paesi, infatti si aggiunsero ai firmatari della *Dichiarazione di Bologna*: Cipro, Croazia e Turchia.

[21] Furono accolte in quella sede le domande di adesione di: Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Federazione Russa, Serbia, Montenegro e della Santa Sede. Per il rapporto in vista dell'adesione di quest'ultima al *Processo di Bologna* si veda: www.bologna-berlin2003.de/pdf/Holy%20See.pdf.

[22] Più in concreto sono stati stabiliti i seguenti obiettivi da realizzare a medio termine: a) sistema di formazione a due cicli con titolo riconosciuto effettivamente nel mondo del lavoro; b) adozione

prie dell'area europea della formazione superiore con quella dell'area europea della ricerca, il ciclo di Dottorato è emerso come essenziale per poter sviluppare l'area della ricerca in Europa. In questo ciclo gli studenti dovrebbero essere coinvolti nelle attività di ricerca proprie di un'Università, conseguirebbero il Dottorato all'interno delle attività di ricerca dell'Università.

Sempre a Berlino i Ministri hanno deciso di valutare nel successivo incontro di Bergen i progressi fatti sui tre obiettivi del processo di Bologna identificati come prioritari: a) il sistema a due cicli; b) l'accertamento della qualità; c) il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio. A tal fine gli stessi hanno incaricato il BFUG di realizzare un'analisi comparativa dei risultati ottenuti nei tre settori dai singoli membri partecipanti e di far effettuare un approfondimento su due temi particolari: 1) criteri e linee guida comuni per l'accertamento della qualità, con mandato all'ENQA, in collaborazione con EUA, EURASHE ed ESIB; 2) uno schema europeo di riferimento per i titoli accademici – basato su carico di lavoro, livello, risultati di apprendimento, competenze e profilo professionale – con mandato ad un apposito gruppo di lavoro. Nell'ambito dell'incarico ricevuto, il BFUG e il suo Direttivo si sono riuniti a Roma il 14-15 novembre 2003. In queste riunioni sono stati definiti meglio gli incarichi interni, le priorità e il metodo di lavoro; hanno stabilito i termini di scadenza per la presentazione di Seminari e di candidature del Paese ospitante il prossimo incontro dei Ministri. Più in generale, hanno riferito sull'attività di monitoraggio e sulle iniziative di studio e cooperazione che tendono al compimento degli obiettivi specifici, più in generale, alla creazione di uno *Spazio Europeo d'Istruzione Superiore*. La successiva riunione del Direttivo si è svolta il 29 gennaio 2004 a Oslo, mentre la riunione del BFUG si è tenuta il 9 marzo 2004 a Dublino. In vista del successivo incontro a Bergen il BFUG ha preparato, attraverso un *working group* una relazione sui progressi compiuti dai diversi membri nell'attuare il *Processo*, mentre entro il 14 gennaio 2005 gli stessi hanno predisposto tutte le informazioni richieste (*stocktaking*). Tutto questo ha costituito il materiale sul quale si è data la valutazione dei passi fatti da ciascun Soggetto aderente.

Più precisamente, nel Comunicato di Berlino[23] si è ritenuto che per raggiungere effettivamente l'obiettivo di *titoli di agevole lettura e comparabilità* fosse necessario

generalizzata del sistema europeo di computo dei crediti di studio ECTS; c) supplemento al diploma: certificato emesso dall'Università in lingua diffusa in Europa con il dettaglio del percorso accademico dello studente; d) sviluppo del sistema di accreditamento e di assicurazione della qualità delle istituzioni universitarie secondo i livelli da concordare a livello europeo; e) introduzione del III ciclo (Dottorato di ricerca), e promozione della qualità e mobilità di studenti e docenti. Lo Spazio Europeo d'Istruzione Superiore dovrà integrarsi con lo Spazio Europeo di Ricerca; f) continuazione dello studio circa la fattibilità per la creazione di titoli accademici comuni assegnati da Università dei diversi Paesi (cf www.bologna-berlin2003.de/en/communique_minister/index.htm, consultato il 30-I-2006).

[23] Cf http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5720, consultato il 30-I-2006.

andare oltre la mera indicazione delle denominazioni e delle quantità di crediti. Si è chiesto pertanto ai vari membri di elaborare uno *schema di riferimento* per i loro *titoli* di istruzione superiore, atto a descrivere ogni titolo in termini di *carico di studio*, di *livello*, di *obiettivi formativi*, di *competenze*, di *profilo* (la terminologia adottata utilizza in misura notevole le acquisizioni del progetto *Tuning*). Al contempo, si sarebbe provveduto a costruire uno *schema europeo di inquadramento* (*overarching framework of qualifications*) nel quale gli schemi nazionali sono destinati a collocarsi.

Su mandato del Gruppo di *Follow-up*, un'apposita Commissione ha pertanto elaborato il documento *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. La bozza di esso è stata discussa in un Seminario svoltosi a Copenaghen nel gennaio 2005. Integrato dai contributi emersi nel Seminario stesso, il documento ha fornito gli elementi ora inseriti nel *Comunicato di Bergen*[24] e costituisce (con un insieme di allegati) un volume con tale titolo, integralmente presente anche nei siti nei quali è reperibile tutta la documentazione relativa al *Processo di Bologna*.

Gli schemi di riferimento dovranno definire le caratteristiche di ognuno dei percorsi formativi adottati dal Paese per quanto concerne: *il ciclo breve d'istruzione superiore* (interno al primo ciclo o connesso con esso, si tratta di un percorso previsto dal *Comunicato di Berlino* come possibilità eventuale, per i membri che ne valutino l'utilità), il *primo ciclo*, il *secondo ciclo*, il *terzo ciclo*. Circa il numero di crediti che compongono i cicli stessi, sono fornite le seguenti indicazioni:

- 120 crediti per il ciclo breve;
- 180-240 per il primo ciclo;
- 90-120 per il secondo ciclo (di questi, almeno 60 "a livello di secondo ciclo");
- mentre il terzo ciclo non deve essere necessariamente descritto in termini di crediti.

Inoltre, un aspetto fondamentale per gli "schemi di riferimento" è rappresentato dai così detti *Descrittori di Dublino* (così denominati dalla sede del Seminario che ha concluso la loro elaborazione). Questi *Descrittori* mirano a indicare, per ogni titolo, le competenze che chi lo acquisisce deve possedere in termini di:

- conoscenze e comprensione
- capacità di applicare le conoscenze e la comprensione
- espressione di giudizi
- abilità nella comunicazione
- capacità di studio

I *Descrittori* qualificano ognuna di tali cinque tipologie di competenze, separatamente, per il *ciclo breve*, per il *primo ciclo*, per il *secondo ciclo*, per il *terzo ciclo* (in quest'ultimo caso, per la natura del dottorato – nel quale è dominante il rapporto con le

[24] http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf, consultato il 1°-II-2006.

competenze di ricerca – le indicazioni non seguono esattamente le cinque tipologie). A una prima lettura, i *Descrittori* possono apparire definizioni molto vaghe; in realtà, se si guarda ad essi come cornice nella quale dovrà essere collocato il quadro costituito dal singolo percorso formativo, con i suoi specifici contenuti disciplinari, ci si rende conto delle grandi potenzialità di questo schema come strumento per rendere "leggibili e comparabili" i percorsi stessi. Quando saranno stati completati gli schemi di riferimento (nazionali ed europeo), la precisa collocazione in essi di ogni titolo dovrà essere indicata nel *Diploma Supplement* relativo al titolo stesso. La costruzione dello schema di riferimento nazionale compete ai singoli membri del *Processo*. Questi dovranno verificare la compatibilità di esso con lo schema europeo di inquadramento e autocertificarla; il processo di autocertificazione coinvolgerà, peraltro, esperti internazionali[25].

Nell'incontro di Bergen (Norvegia, 19-20 maggio 2005)[26] i 45 Ministri responsabili, hanno recepito l'ultimo rapporto del BFUG sullo stato di avanzamento dei processi di riforma nazionali degli ordinamenti universitari, nelle tre aree identificate come prioritarie, rilevando il progresso fatto ed i problemi ancora da risolvere. In concreto, i lavori di detto IV incontro si sono concentrati su due aspetti: 1) tracciare un resoconto dei passi compiuti dal 1999 al 2005; 2) elencare gli obiettivi da realizzare entro il 2010 ed iniziare a pensare a quelli successivi al 2010. Per quanto riguarda il primo aspetto, si è registrata una realizzazione di quanto concordato ed un progresso soddisfacente del *Processo*, soprattutto negli ultimi due anni, per quanto riguarda: a) l'introduzione di un sistema comune di gradi accademici; b) l'avvio della creazione di meccanismi e/o agenzie di *Quality Assurance*; 3) l'applicazione di un sistema comparabile di crediti ECTS. I Ministri hanno inoltre recepito il documento del gruppo di lavoro sullo Schema europeo di riferimento per i titoli accademici, che comprende tra l'altro i *Descrittori di Dublino*, impegnandosi all'elaborazione entro il 2010 di schemi nazionali compatibili con tale schema europeo, e a dare conto nel 2007 dello stato di avanzamento del relativo lavoro. Il Gruppo di *Follow-up* è stato anche incaricato di operare la definitiva messa a punto dello schema europeo di inquadramento[27]. Hanno infine adottato i criteri e le linee guida proposte dall'ENQA per l'accertamento della qualità e accolto il principio di un registro europeo delle Agenzie di valutazione sottoposto a verifica nazionale[28].

---

[25] Cf http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5752, consultato il 30-I-2006.

[26] Furono accolte in quella sede le domande di adesione di: Armenia, Azerbaijan, Liechtenstein, Moldavia e Ucraina.

[27] Cf *Comunicato di Bergen*, in http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5734, consultato il 30-I-2006.

[28] Cf www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5734, consultato il 23-XII-2005; si può anche consultare a riguardo l'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere: http://www.oaq.ch/pub/it/06_00_00_kooperationen.php.

Le nuove priorità delineate dai Ministri per il periodo 2005-2007 riguardano:

11. La sinergia tra formazione e ricerca e l'organizzazione del Dottorato.
12. La dimensione sociale del Processo di Bologna.
13. La mobilità di studenti e docenti nell'ambito dei paesi partecipanti.
14. Le relazioni fra lo *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore* ed il resto del mondo.

Per la riunione di Londra del 2007 sarà dato mandato all'EUA di preparare un rapporto sui principi fondamentali relativi agli studi di Dottorato, mentre il BFUG presenterà i dati relativi alla mobilità e alla dimensione sociale degli studi nei Paesi-Soggetti partecipanti. Al BFUG si richiede, inoltre, di continuare l'analisi dei progressi fatti nei vari Paesi-Soggetti in relazione ai cicli di studio, qualità e riconoscimento, con particolare attenzione: a) all'applicazione dei criteri e delle linee guida proposte dall'ENQA; b) alla realizzazione degli schemi nazionali di riferimento per i titoli; c) al rilascio ed al riconoscimento dei titoli congiunti, anche a livello di Dottorato; d) alla creazione di percorsi di istruzione superiore flessibili, con procedure per il riconoscimento dell'apprendimento effettuato in altri contesti. Quindi, rimane chiaro che nel biennio 2005-2007, tutti gli aderenti al Processo di Bologna dovranno riferire al BFUG circa i progressi compiuti soprattutto riguardo: 1) l'applicazione della *Quality Assurance*; 2) la creazione del *National Framework for Qualifications* (mappa di tutte le qualifiche da ottenere nel sistema accademico di ciascun soggetto membro); 3) la fornitura di dati statistici relativi alla mobilità e alla dimensione sociale.

Per cercare di comprendere le motivazioni che hanno portato alcuni Paesi europei ad iniziare il *Processo di Bologna* e quindi mettere mano alla riforma dei rispettivi sistemi universitari, ci sembra opportuno riportare a conclusione di questo primo punto del nostro studio, la presentazione, in occasione dell'ultima riforma strutturale universitaria italiana, del Ministro competente *pro tempore* che qui riprendiamo per quei punti che più interessano il nostro tema[29]. L'aspetto più importante è costituito senz'altro dalla chiara dichiarazione che la riforma degli studi universitari è "… fondata su una nuova idea di università …", dove "Il risultato di maggior rilievo può essere considerato, senza dubbio, il nuovo ordinamento didattico, il cosiddetto '3+2'…"[30]. Quindi, l'attuale ordinamento degli studi universitari in Italia si propone come vero e proprio *superamento dell'idea di università ricevuto dalla tradizione*. L'università non è più intesa come il luogo dell'unità del sapere scientifico per la preparazione delle future classi dirigenti. "Le università che oggi tutti i Paesi avanzati stanno costruendo – o hanno già costruito – sono invece università 'polifunzionali'. Giocando con le parole e la loro storia, qualcuno ha scritto che stiamo assistendo alla trasformazione delle

[29] Cf O. ZECCHINO, *La nuova università: saperi di massa e formazione delle èlite culturali*, Presentazione in MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, *La riforma dell'Università. Le regole dell'autonomia*, Roma 2001, pp. VII-XIX.

[30] *Ivi*, p. VII.

'università' – il cui etimo, *ad unum vertere*, esprime l'antica aspirazione all'unitarietà del sapere – in 'multiversità'. Esse devono assolvere cioè a compiti anche molto diversificati, e lo devono fare per giunta riferendosi a paradigmi scientifici molto meno unitari che in passato. Devono certo continuare a formare èlite di specialisti, produrre senza sosta nuova ricerca e nuove idee, trasmettere nel tempo il sapere più complesso e specializzato senza che nulla vada perduto. Ma devono formare anche milioni e milioni (sono questi i numeri) di tecnici e operatori nei diversi rami della conoscenza …"[31]. Il Ministro dopo aver sottolineato che la nuova università, nella propria autonomia, è soprattutto al servizio della *formazione permanente*; che realizza gli intendimenti del *Processo di Bologna*; che liberalizzando gli accessi responsabilizza i singoli Atenei nella verifica dell'adeguata preparazione degli studenti in riferimento al corso di studio scelto (obbligatorietà dell'orientamento); che sono introdotte le *classi dei corsi di studio*[32]; richiamava l'attenzione su un aspetto non trascurabile. "Per il successo della riforma sarà importante indurre, attraverso un capillare lavoro di orientamento affidato agli Atenei, un comportamento adeguato da parte degli studenti (e delle loro famiglie) di fronte al nuovo ordinamento: la laurea specialistica dovrà essere scelta soltanto da chi ritiene davvero volersi cimentare in un percorso, obiettivamente difficile, di tipo superiore…"[33]. Ultimo aspetto, che è necessario tenere presente, riguarda il *valore legale dei titoli*[34]. A riguardo il Ministro ricordava che: "L'approccio al tema deve essere necessariamente empirico e specifico anche alla luce del dettato costituzionale (art. 33 […]), che non contrasta gli orientamenti comunitari. Nel nostro ordinamento, non diversamente da quanto avviene in altri Paesi europei, il titolo di studio comporta quindi solo alcuni specifici effetti, relativi all'accesso 'ai vari ordini e gradi di scuola' o alle attività professionali. Nel nuovo sistema le università potranno organizzare i corsi di studio con un consistente margine di autonomia, e quindi con soluzioni anche diversificate. I titoli di tutti i corsi di studio appartenenti ad una stessa classe, tutta-

---

31 *Ivi*, p. VIII.

32 "… quarantadue per le lauree, e centoquattro per le lauree specialistiche…". Esse "Vanno considerate piuttosto dei contenitori, che potremmo anche definire 'virtuali', di altrettanti indirizzi scientifico-didattico-professionali. Delimitano cioè un percorso generale di studi – distinguibili al suo interno in più segmenti – formulato incrociando tre coordinate: lo stato attuale dell'avanzamento scientifico in quel determinato settore, le opportunità didattiche esistenti, le prevedibili richieste di mercato" (*ivi*, pp. XII-XIII).

33 *Ivi*, p. XI.

34 Attribuire valore legale ad un titolo accademico significa che una legge vi attribuisce qualche conseguenza. Ciò significa nel concreto che il possesso del titolo (da solo o insieme ad altri requisiti) può avere effetti legittimati per vari fini, tra i quali: l'accesso ad ulteriori percorsi formativi; l'ammissione a sostenere esami o concorsi; *l'esercizio di una professione* (cf per esempio: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Circolare *La valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari*, 27-XII-2000, in MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, *La riforma dell'Università…*, pp. 779-781). A norma dell'art. 4, c. 3 del D.M. 270/04 i titoli accademici continuano ad avere valore legale.

via, agli effetti innanzi menzionati, avranno identico valore. Ma ciascun titolo, a differenza del passato, non certificherà più un percorso formativo sostanzialmente uniforme presso tutte le università. La diversità si recupererà sul campo, nel senso che sempre più, al di fuori dei limitati effetti legali, ciò che rileverà sarà lo specifico *curriculum* personale. Non a caso le università 'rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo' (art. 11, c. 8, D.M. 509/99). Il punto politicamente delicato è, non solo nel nostro Paese, quello di comporre in modo adeguato le esigenze di 'controllo-qualità' con quella di autonomia dei processi formativi. Uno degli obiettivi innovativi della riforma, quello di assicurare la piena autonomia anche didattica alle università, è appunto la condizione per realizzare un equilibrio tra le due esigenze indicate"[35].

II. Elementi essenziali e costituivi del vigente ordinamento degli studi nelle Università e Facoltà ecclesiastiche[36]

Su questo punto saremo molto sintetici in quanto il suo oggetto si ritiene più che conosciuto da parte del lettore. Il primo aspetto che ci preme sottolineare riguarda la *continuità* dell'idea di università medievale ed università ecclesiastica[37]. Le università e facoltà ecclesiastiche si occupano dell'insegnamento della *Sacra Dottrina e delle scienze ad essa connesse*, conferendo i gradi accademici a nome della Sede Apostolica quindi, per sé, con valore "internazionale" nel senso che detti titoli hanno lo stesso valore presso tutti i vari enti cattolici nel mondo (Seminari, Università, Tribunali, ecc.)[38]. Le facol-

---

[35] O. ZECCHINO, *La nuova università…*, pp. XVII-XVIII.

[36] **Principali riferimenti normativi vigenti**: IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Sapientia christiana* de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis, 15-IV-1979, in *AAS* 71 (1979) 469-499. Da ora in poi citata *SCh*; S. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ordinationes ad Const. Ap. "Sapientia christiana" rite exsequendam*, 29-IV-1979, in *AAS* 71 (1979) 500-521. Da ora in poi citate *SCh-Ord.*; *Codex Iuris Canonici*, cann. 815-821; CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Dec. *Novo Codice* quo ordo in Facultatibus Iuris Canonici innovatur, 2-IX-2002, in *AAS* 95 (2003) 281-285. Da ora in poi citato *Decreto*.
Principali riferimenti bibliografici oltre quelli qui citati: B. ESPOSITO, *Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, Roma 1996; ID., *Verso una riforma delle Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche? Pro e contro in vista di una prossima decisione*, in Angelicum 79 (2002) 177-224; ID., *Le Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche tra passato, presente e futuro*, in Angelicum 79 (2002) 909-968; ID., *Il nuovo piano degli studi delle Facoltà di Diritto canonico*, in *Il Diritto Canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, XXX Incontro di Studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Passo della Mendola 30 giugno-4 luglio 2003, Milano 2004, pp. 257-291. Nei nostri studi sopra riportati è possibile reperire la bibliografia essenziale sull'argomento. Inoltre si rinvia al Rapporto stilato dalla Santa Sede in vista della sua adesione al *Processo di Bologna*: www.bologna-berlin2003.de/pdf/Holy%20See.pdf.

[37] Cf *SCh*, *Proemio*, II.

[38] Riguardo al valore canonico di detti gradi accademici cf *SCh*, art. 9; *SCh-Ord.*, art. 7.

tà ecclesiastiche possono essere anche inserite in università civili, in questo caso conferiscono i gradi accademici con valore sia civile che canonico. Nell'art. 2 di *SCh*, ci viene fornita la natura delle università e facoltà ecclesiastiche attraverso la definizione dell'oggetto della loro attività e del ruolo svolto dalla Santa Sede. Esse sono ecclesiastiche essenzialmente per il loro oggetto (che è la ricerca e l'insegnamento della dottrina sacra e delle altre discipline con essa collegate), in quanto nell'esercitare i loro compiti esse hanno un approccio specifico: la ricerca e l'insegnamento sono svolti nella comune prospettiva della fede cattolica. È questo *collegamento* che specifica e distingue l'approccio anche a scienze puramente umane e ne giustifica l'inserimento nei propri centri accademici da parte della Chiesa. L'altro dato, che ci aiuta ad enucleare la definizione delle università e facoltà ecclesiastiche, è il ruolo svolto dalla Santa Sede, garanzia di libertà e autonomia, soprattutto nei riguardi dei vari poteri civili. La giusta libertà è anche riconosciuta ai singoli centri accademici una volta adempiute le disposizioni comuni emanate dalla Sede Apostolica[39]. Per quanto riguarda le finalità delle università e facoltà ecclesiastiche esse sono essenzialmente tre: *la ricerca scientifica, l'insegnamento ed il servizio ecclesiale*. Quindi, esse hanno il compito di preparare coloro che dovranno operare nel campo della pastorale, fornendoli di tutti quegli strumenti utili per rispondere, alla luce della Parola di Dio, alle "domande di senso", espresse o meno, dall'uomo di oggi[40].

Per quanto riguarda i requisiti per essere ammessi in una Facoltà ecclesiastica, tutti, senza preclusione di sorta, ecclesiastici e laici, e fra questi uomini e donne, possono liberamente accedervi. Due sole condizioni sono poste: una di ordine morale, l'altra accademica. Infatti viene richiesta regolare attestazione di buona condotta morale, che per gli ecclesiastici e seminaristi è rilasciata dall'Ordinario o dal suo Delegato, per i laici da una persona ecclesiastica[41]. Per quanto riguarda il requisito accademico si richiede, per l'iscrizione ad una facoltà con il fine di conseguire un grado accademico, di produrre: "… il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'università civile della propria nazione, o della regione nella quale la facoltà si trova"[42]. Viene lasciata alla libera determinazione dei singoli Statuti di richiedere, oltre al titolo di scuola media superiore, altri requisiti necessari ad intraprendere gli studi scelti soprattutto per quanto riguarda la conoscenza delle lingue antiche e moderne, come anche l'obbligatorietà della frequenza[43]. Tenendo conto delle diverse situazioni di luogo in cui si trovano i vari centri accademici, come dell'eterogeneità di provenienza degli studenti, le Facoltà sono invitate a vigilare affinché al titolo richiesto per l'i-

[39] Cf *SCh, Proemio*, VI.

[40] Cf *SCh*, artt. 3; 25, § 1, 3°; 38, § 2; 39, § 1, 1°; 40, a); art. 72, a).

[41] Cf *SCh*, art. 31; *SCh-Ord.*, art. 24, §, 1, 1°. Ulteriori requisiti sono stati in seguito richiesti dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

[42] *SCh*, art. 32, § 1.

[43] Cf *SCh*, artt. 32, § 2; 42; *SCh-Ord.*, art. 29.

scrizione corrisponda nella realtà l'aver svolto tutte quelle discipline necessarie per intraprendere degli studi superiori[44]. Inoltre, viene esplicitamente richiesta, per il carattere proprio delle discipline sacre, la conoscenza della lingua latina[45]. Nel caso che dalla presentazione dei certificati di studio risultasse l'omissione totale o parziale di qualche disciplina si esige che si supplisca in breve tempo sostenendo un esame finale[46].

Per quanto concerne l'ordinamento generale degli studi universitari, esso s'ispira alla chiara distinzione fra una *solida e organica formazione superiore di base*, ed una *specializzazione, di diverso livello, specifica in un settore*. Per realizzare questi scopi, il curricolo di studi accademici è distinto in tre cicli. Il *primo* ciclo dovrà presentare l'insieme delle discipline dando su di esse una formazione di base insieme all'uso del metodo scientifico. Alla fine si consegue il grado accademico di Baccalaureato. Il *secondo* ciclo comporterà un approfondimento in una singola area connotato dall'esercizio della ricerca scientifica. Esso si conclude con il conseguimento del grado accademico di Licenza. Il *terzo* ciclo si connota soprattutto come tempo di ricerca per la stesura di una dissertazione dottorale che apporti un vero e significativo contributo scientifico in un determinato ambito di specializzazione. Esso si conclude con il grado accademico di Dottorato[47]. La Costituzione *SCh* insiste molto sull'organicità che debbono avere i programmi stabiliti dalle diverse Facoltà, innanzi tutto distinguendo tra discipline principali e secondarie[48].

Riguardo alla durata dei corsi di studio abbiamo attualmente: 2 anni per il Baccalaureato in Filosofia; 3 anni per il Baccalaureato in Teologia (che però devono essere preceduti almeno da un biennio filosofico)[49]. Per le altre Facoltà ecclesiastiche si richiede una formazione filosofico-teologica adeguata per poter entrare nel corso di Licenza. Per esempio, per la facoltà di Diritto Canonico si richiedono, per coloro che non hanno ricevuto una formazione filosofico-teologica previa, 2 anni. La durata del corso di Licenza è generalmente per disciplina comune, per tutte le Facoltà di 2 anni, eccetto per la facoltà di Diritto Canonico che richiede 3 anni[50]. Per il corso di Dottorato ordinariamente si richiede come minimo 1 anno. Quindi, nell'ipotesi di uno studente che volesse svolgere tutti gli studi nella facoltà di Filosofia dovrà studiare: 2 anni per il Baccalaureato; 2 anni per la Licenza; 1 anno minimo per il Dottorato, per un totale di 5 anni per conseguire il Dottorato in Filosofia.

---

44 Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 2.

45 Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 3.

46 Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 4.

47 Cf *SCh*, art. 40.

48 Propriamente parlando, le norme applicative parlano di discipline *obbligatorie*, che possono essere principali o ausiliarie ed *opzionali*, cioè la cui scelta è lasciata alla libertà dello studente (cf *SCh-Ord.*, art. 29).

49 Cf *SCh*, art. 72, a).

50 *Decreto*, art. 76, b).

Invece, la durata degli studi cambia sostanzialmente per uno studente nella facoltà di Teologia: 2 anni (per il biennio filosofico) + 3 anni (corso istituzionale teologico) per il Baccalaureato; 2 anni per la Licenza[51]; 1 anno minimo per il Dottorato, per un totale di 8 anni. La stessa durata è richiesta in genere anche per le altre Facoltà.

Per uno studente nella facoltà di Diritto Canonico, invece, avremo: a) se viene da studi filosofico-teologici: 5 anni per essere ammesso alla Licenza; 3 anni per la Licenza; 1 anno minimo per il Dottorato, per un totale di 9 anni; b) se non ha svolto studi filosofico-teologici[52]: 2 anni per essere ammesso alla Licenza; 3 anni per la Licenza; 1 anno minimo per il Dottorato, per un totale di 6 anni.

Un ultimo aspetto da tenere presente riguarda le discipline ed i crediti. Nel vigente ordinamento degli studi superiori ecclesiastici ci si limita ad elencare per ogni Facoltà, ed all'interno di ciascuna per ogni ciclo, solo le discipline, obbligatorie ed opzionali, che devono essere impartite. Nulla è detto sul loro contenuto e soprattutto riguardo al monte crediti necessario per ciascuna e per il conseguimento di ogni grado accademico[53]. Di fatto molto è lasciato alla tradizione ed alla scelta di ogni centro accademico. Infine, non si dimentichi che "Nella tradizione ecclesiastica veniva assegnato un credito alla frequenza di 12 ore di lezione, cioè alla presenza dello studente a corsi, seminari, esercitazioni, tirocini, ecc. per 12 ore"[54].

III. Gli interventi della Congregazione per l'Educazione Cattolica per l'esecuzione di quanto previsto dal *Processo di Bologna*

A questo punto del nostro studio è ora necessario presentare i vari interventi della Congregazione per l'Educazione Cattolica, indirizzati ai responsabili dei vari cen-

---

[51] "Spetta alla facoltà precisare a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il sessennio filosofico-teologico in un seminario o in un altro istituto superiore approvato, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo conto degli studi già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali" (*SCh-Ord.*, art. 54).

[52] Normalmente è il caso di laureati in Giurisprudenza, quindi, rimanendo all'Italia, con alle spalle studi universitari di 3 o 5 anni, Laurea di I o II livello secondo l'attuale ordinamento, o di 4 anni, secondo il vecchio ordinamento (cf *Decreto*, art. 76, a).

[53] Cf *SCh-Ord.*, artt. 50-64. È questo, in ogni caso, l'aspetto che solleva meno difficoltà. Infatti, come già visto, secondo l'*European Credits Tranfer System* (ECTS), sistema adottato dai Paesi ed Organi della Dichiarazione di Bologna, per ottenere 1 CFU si deve calcolare l'impegno di uno studente su 25 ore, che comprendono: 7-8 ore di lezioni frontali; 14-16 ore di studio personale; 2-3 ore d'impegno per la preparazione degli esami. L'attuale sistema di calcolo dei crediti nelle università ecclesiastiche è invece calcolato solo sulle ore di lezioni magistrali, dove quindi a un corso semestrale di 24 ore sono assegnati 2 crediti. Con l'aggiunta degli altri parametri non si creano grosse difficoltà e così si avranno: 24 ore di lezioni frontali; 44 ore di studio personale; 3 ore per la preparazione degli esami, per un monte ore d'impegno dello studente di 75 ore: 25x3=3 CFU (cf anche *supra*, nota 18).

[54] CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 2*, Prot. n. 1237/2003, 28-X-2004, Allegato 2: *Indicazioni per l'assunzione da parte delle Facoltà ecclesiastiche del sistema di crediti (European Credits Transfer System) ECTS*, p. 1, in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

tri accademici ecclesiastici, ordinati a realizzare gli impegni assunti il 19 settembre 2003, con l'accoglienza della Santa Sede tra i membri firmatari della *Dichiarazione di Bologna* nell'ambito del cosiddetto *Processo di Bologna*, il cui obiettivo generale, come già più volte accennato, è di armonizzare gli studi universitari nell'area europea.

Il primo documento ufficiale in materia è una lettera del 3 marzo 2004, con la quale s'intende informare i destinatari "… circa un evento di grande importanza che ha visto protagonista la Santa Sede – e nella fattispecie la Congregazione per l'Educazione Cattolica – che avrà in futuro delle conseguenze rilevanti nelle Facoltà ecclesiastiche"[55]. In detta lettera si dà notizia della composizione della Delegazione ufficiale della Santa Sede all'incontro di Berlino[56] e dei vari passi fatti o da fare dal 1998 (*Dichiarazione della Sorbona*) al 2005 (incontro di Bergen). Il testo, dopo la promessa di continuare ad informare tempestivamente i Centri accademici e le Conferenze Episcopali sul futuro lavoro, così si conclude: "Per seguire adeguatamente il percorso avviato, questo Dicastero ha costituito una ristretta 'Commissione Processo di Bologna' (cf. Allegato)[57] per la Santa Sede con lo scopo di assolvere i compiti derivanti da tale decisione, nella salvaguardia del carattere proprio ecclesiastico dei nostri studi. Vogliamo assicurare tutti gli interessati che sarà nostra premura dare Loro un periodico aggiornamento circa i passi concreti che la nostra Congregazione, con l'aiuto della Commissione Processo di Bologna, compirà in ordine alle esigenze derivanti dalla adesione alla Dichiarazione di Bologna. Nell'attuale situazione evolutiva, occorre che le Facoltà Ecclesiastiche agiscano in armonia con le disposizioni della Cost. Ap. *Sapientia christiana*, seguendo gli orientamenti progressivamente assunti da questa Congregazione in attuazione dell'adesione al Processo di Bologna. Siamo certi che l'adesione alla Dichiarazione di Bologna, decisa dalla Santa Sede dopo ampia e ponderata valutazione, consentirà alle Facoltà Ecclesiastiche di poter qualificare ulteriormente il proprio servizio accademico e culturale sia all'interno della comunità ecclesiale sia nel contesto della società civile"[58].

In una successiva comunicazione del 28 ottobre 2004[59], la Congregazione infor-

---

[55] Congregatio De Institutione Catholica, Lett. *Ai Gran Cancellieri, ai Rettori e ai Decani delle Facoltà Ecclesiastiche; e p. c. ai Rettori delle Università Cattoliche e ai Presidenti delle Conferenze Episcopali*, Prot. n. 1237/2003, 2-III-2004, p. 1, in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*. Di fatto è la Circolare n. 1.

[56] S. E. Mons. G. Lajolo, Nunzio Apostolico a Berlino, Capo Delegazione, Mons. A. V. Zani, Sotto-Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, e il Rev.mo Don M. Pellerey, già Rettore dell'Università Pontificia Salesiana.

[57] In detto Allegato è contenuta la lista dei membri: Card. Z. Grocholewski, S. Ecc.za J. J. Miller, Mons. A. V. Zani, Rev.do J. Tauer (della Congregazione per l'Educazione Cattolica); Rev.do J.-R. Flecha Andrés (Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università di Salamanca); Mons. A. E. Hierold (Facoltà Cattolica di Teologia dell'Università di Bamberg, Germania); P. F. Imoda, S. I. (Rettore Magnifico della Pontificia Università Gregoriana); P. E. Kaczynski, O. P. (Facoltà di Teologia della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino – Angelicum); Don M. Pellerey, S. D. B. (Pontificia Università Salesiana); Mons. P. Valdrini (Rettore Magnifico dell'Institut Catholique de Paris).

[58] Congregatio De Institutione Catholica, Lett. *Ai Gran Cancellieri*…, p. 5.

mava i responsabili dei centri accademici ecclesiastici del lavoro ulteriore fatto e presentava allo stesso tempo alcune richieste. Su proposta della "Commissione Processo di Bologna" la Santa Sede ha scelto di partecipare ad alcuni Seminari di studio promossi dai BFUG che consentono ai partecipanti di acquisire linguaggio e strumenti comuni[60]. I risultati di detti Seminari sono stati oggetto di studio della "Commissione" ed anche delle varie comunicazioni ai centri accademici.

Vediamo sinteticamente i punti più interessanti contenuti nella Circolare. Riguardo ai cicli di studio viene detto che "La Congregazione, a tale proposito, ha una posizione molto chiara; nella linea della Costit. Apost. *Sapientia christiana*, gli studi nelle Facoltà Teologiche sono organizzati in tre cicli: il primo, della durata di un quinquennio (che include i necessari presupposti filosofici), il secondo ciclo, o di specializzazione, della durata di due anni, e il terzo ciclo, o del dottorato, che abilita all'insegnamento in una Facoltà ecclesiastica. La Congregazione sta, inoltre, studiando la proposta di istituire un secondo percorso che però non finirà con un titolo in teologia, ma in scienze affini – come del resto già avviene per alcune discipline – soprattutto per 'una più accurata preparazione sia degli ecclesiastici che dei laici, per assolvere degnamente alcuni speciali incarichi d'apostolato' (Cost. Ap. *Sapientia christiana*, art. 84 § d). Esso potrà prevedere un primo ciclo di tre anni e un secondo ciclo di due anni: al termine del primo ciclo verrà rilasciato il baccalaureato e al termine del secondo ciclo la licenza"[61]. Inoltre, vengono date indicazioni affinché i singoli centri accademici ecclesiastici provvedano all'attuazione di alcuni punti concreti: 1) Supplemento al Diploma; 2) Sistema dei crediti; 3) Certificazione di Qualità. Per una migliore attuazione, per i primi due punti, si trovano due Allegati[62] alla Circolare contenenti spiegazioni e schemi. Per quan-

---

[59] Cf CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 2*…, 4 pp. In detta Circolare si fa menzione di una "… precedente comunicazione del 23 febbraio u.s., …" della quale non abbiamo trovato traccia!

[60] Di seguito indichiamo il titolo del Seminario ed il nome del rappresentatnte della Santa Sede: 1) *Improving the Recognition System*, Riga (Lettonia) 3-4 dicembre 2004: Rev.do Don M. Pellerey, S. D. B.; 2) *Assessment and Accreditation in the European Framework*, Santander (Spagna) 28-30 luglio 2004: Rev.do J. R. Flecha Andrés; 3) *Cooperation between Accreditation Agencies*, Varsavia (Polonia) 14-16 febbraio 2005: P. E. Kaczynski, O. P.; 4) *European Qualification System*, Copenhagen (Danimarca) 13-14 gennaio 2005: P. F. Imoda, S. I. Nella Circolare n. 3 (cf *infra*) si fa menzione anche della partecipazione ad un Seminario tenuto a Noordwijk (Olanda), il 10-12 ottobre 2004, circa la mobilità degli studenti.

[61] CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 2*…, pp. 2-3.

[62] Allegato 1: a) Sintesi delle note esplicative presentate sul sito del CEPES/Consiglio d'Europa (www.cepes.ro/hed/recogn/groups/diploma/explanatory-notes.htm); b) Outline structure for the Diploma Supplement; II. Explanatory notes on completing supplements; IV. Founding principles and general guidelines for those producing supplements; V. Glossary; c) Copia di un Supplemento al Diploma dell'Università Pontificia Salesiana.
Allegato 2: a) Indicazioni per l'assunzione da parte delle Facoltà ecclesiastiche del sistema di crediti (Eurpean Credits Transfer System) ECTS; b) Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti – European Credits Transfer System (ECTS) http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_it.html.

to riguarda la Certificazione di Qualità, dopo aver ricordato quanto richiesto nel *Comunicato di Berlino*, si afferma che "Per ora ci sembra chiaro che, analogamente a quanto avviene presso i Ministeri competenti degli altri paesi, la Congregazione si assume la responsabilità di indicare i criteri con i quali rilevare e valutare la qualità. Tali criteri dovranno essere desunti principalmente dalla Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* e dalle annesse *Ordinationes*, nonché dalle informazioni richieste finora dalla *Relatio triennalis*; su questa base verranno poi inserite le indicazioni più tecniche indicate dal BFUG. La responsabilità che ricade più direttamente sulle singole Istituzioni accademiche è certamente quella di realizzare la 'autovalutazione'. Su questa materia ribadiamo, comunque, che la Congregazione invierà tutti i suggerimenti necessari non appena entrerà in possesso di informazioni più precise"[63]. La Circolare si conclude con l'invito a seguire le direttive date senza introdurre affrettati mutamenti che potrebbero compromettere il buon funzionamento delle varie istituzioni accademiche come anche la stessa credibilità del *Processo* "… stesso e la corretta applicazione della 'Convenzione di Lisbona' circa il riconoscimento dei titoli accademici in Europa". Per avere un resoconto dettagliato dei passi dati dalla Santa Sede in ordine all'esecuzione degli obiettivi stabiliti dal *Processo di Bologna*, risulta essere di grande aiuto la lettura del *National Reports 2004-2005*[64].

Ha fatto seguito alla Circolare n. 2 una lettera del Segretario e Sotto Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, del 20 giugno 2005, Prot. n. 239/2005-1236/2003, con la quale si trasmettevano i parametri di computo dei crediti. Detti parametri, concordati da un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei Centri Accademici Ecclesiastici Romani e da alcuni Officiali della Congregazione, si dice "… dovranno essere assunti in modo uniforme. Ciò pur salvaguardando la specificità e l'autonomia di ogni Istituzione Accademica". Quindi è stabilito che "In concreto, un credito ECTS è convenzionalmente assunto come corrispondente a 25 ore di lavoro dello studente (quindi, ad esempio, 24 ore di lezione del sistema tradizionale di crediti corrispondono a 3 crediti ECTS e 36 ore del sistema tradizionale di crediti a 5 crediti ECTS); ogni anno accademico avrà la consistenza di 60 crediti ECTS (il biennio porterà a conseguire, dunque, 120 crediti ECTS e il triennio 180 crediti ECTS); la prova conclusiva di primo ciclo (esame + tesi) sarà valutata in 5-10 crediti ECTS, mentre quella di secondo ciclo (esame + tesi) in 20-30 ECTS. Come già anticipato, sarà necessario che, a partire dall'Anno Accademico 2005-2006, in ogni Istituzione accademica ecclesiastica si dia inizio al doppio sistema (sistema tradizionale di crediti e sistema ECTS)".

---

[63] *Ivi*, p. 4.

[64] Per il testo ufficiale si veda: www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Holy_See_050211.pdf.

La Circolare n. 3, del 12 luglio 2005, contiene il resoconto delle attività svolte dall'ottobre 2004 all'incontro svoltosi a Bergen (maggio 2005). Riguardo agli obiettivi comuni fissati per il 2005, cioè: 1) il sistema dei cicli; 2) l'introduzione del nuovo sistema dei crediti ECTS; 3) il Supplemento al diploma e la certificazione di qualità, la Congregazione ha dovuto presentare al BFUG una relazione dettagliata (*Stocktaking Report*) sull'assolvimento degli impegni assunti con l'adesione al Processo di Bologna. Detta relazione ha ricevuto dal BFUG la valutazione "Buona"[65]. Nella Circolare vengono quindi elencati gl'impegni che i Centri Accademici ecclesiastici dovranno onorare a partire dall'anno accademico 2005-2006: 1) entro l'anno, il sistema di crediti e introduzione del Supplemento al Diploma; 2) i sistemi di valutazione della qualità. Per la creazione di questi ultimi si fa cenno al lavoro complesso che comportano in quanto sono coinvolti livelli diversi di responsabilità. "Il primo livello di responsabilità riguarda, comunque, le stesse istituzioni accademiche; ogni Facoltà o Istituto Ecclesiastico dovrà predisporre strumenti e modalità adeguate per svolgere periodicamente una autovalutazione, finalizzata a verificare la regolare ed effettiva funzionalità dell'istituzione in tutti i suoi aspetti (corsi accademici, numero e valutazione dell'insegnamento dei docenti, dimensioni e fruizione della biblioteca, frequenza degli studenti, relazioni interne, ecc.). La Congregazione chiede che ogni Facoltà, durante l'anno accademico 2005-2006, crei al proprio interno una commissione per avviare l'autovalutazione"[66]. Pur lasciando libertà nel modo di procedere ad ogni singola Facoltà/Università, in un Allegato alla Circolare (*Orientamenti per una valutazione interna*), preparato dalla "Commissione Processo di Bologna" della Congregazione, vengono date delle indicazioni sul come procedere[67]. La realizzazione di quest'ultimo obiettivo sarà infatti rilevante: "… anzitutto [per] poter acquisire una conoscenza più dettagliata ed oggettiva da parte delle Facoltà ed Istituti Ecclesiastici dell'efficacia e della funzionalità della propria istituzione, in ragione della sua stessa natura; in secondo luogo, riuscire a predisporre una solida base di dati oggettivi per rendere più agevole, in un prossimo futuro, il lavoro che dovrà svolgere la costituenda 'Agenzia di valutazione'"[68]. Infatti, sempre nella Circolare si accenna che l'impegno della Congregazione e delle Istituzioni accademiche

---

[65] Così si afferma nella Circolare, anche se consultando il rapporto si evince come giudizio finale "light green" = "very good", equivale a "molto buono" (www.bologna-bergen2005.no/Bergen/050509_Stocktaking.pdf, p. 80, consultato il 23-XII-2005). Inoltre, può risultare utile consultare il sommario delle valutazioni date agli altri membri aderenti al Processo di Bologna: cf *l. cit.*, pp. 40-41; per il significato ed i criteri usati nella valutazione si veda p. 15.

[66] CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 3*, Prot. n. 392/2005, 12-VII-2005, p. 3, in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

[67] Per ulteriori informazioni s'invita a consultare gli orientamenti forniti in merito dall'ENQA su richiesta del BFUG su: www.enqa.net/bologna.lasso (Report Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

[68] CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 3…*, p. 3.

per i prossimi mesi ed anni, dovrà principalmente concentrarsi: sull'approfondimento degli strumenti idonei ad elaborare la *Quality Assurance*; sull'adeguata applicazione del sistema di crediti ECTS; sulla creazione di una banca dati centralizzata ed il coinvolgimento degli studenti. Osserviamo che quanto richiesto dalla Congregazione circa il processo di autovalutazione non è subito chiaro se s'intende riferito alle singole Facoltà *e* all'Università nel suo insieme, oppure alla sola Università. Leggendo l'Allegato *Orientamenti per una valutazione interna*, ci sembra di poter dire che nel caso di Università sia questa la destinataria della richiesta. Infine, abbiamo alcune "Raccomandazioni" con le quali si chiede alle varie Istituzioni ecclesiastiche coinvolte di attenersi scrupolosamente a quanto viene richiesto attraverso le varie Circolari. In modo particolare si raccomanda di rispettare scrupolosamente la legislazione canonica riguardante il sistema dei tre cicli accademici nella Facoltà di Teologia[69], che prevede la durata di cinque anni, compreso il biennio filosofico, per il primo ciclo. "Ciò riguarda in particolare le Facoltà di teologia che fanno parte di sistemi accademici regolati da alcuni paesi membri del Processo di Bologna. Sulla base di questa valida normativa, i tre gradi accademici ecclesiastici corrispondono pienamente ai tre gradi accademici del Processo di Bologna. È, comunque, ovvio che non si possono introdurre cambiamenti nella struttura degli studi in generale e nei relativi regolamenti dei curricoli di studio senza l'esplicita approvazione di questo Dicastero"[70].

IV. Possibili ipotesi di futura riforma dell'ordinamento dei cicli di studio nell'ordinamento universitario ecclesiastico

Dalla presentazione degli aspetti costitutivi e più significativi del *Processo di Bologna* e dell'attuale ordinamento degli studi universitari ecclesiastici si possono notare immediatamente le molteplici e non secondarie differenze. A nostro avviso, però, la più importante riguarda i rispettivi principi ispiratori e finalità. Il *Processo di Bologna* abbraccia una nuova idea di università e si propone come fine immediato la preparazione dei cittadini per l'attività lavorativa e solo in seconda battuta il fine della ricerca. Ovviamente non è assolutamente presa in considerazione la dimensione di servizio apostolica che è invece propria agli studi ecclesiastici. L'applicazione della riforma in questi anni ha provato quanto "ideologica" sia questa nuova idea. Di fatto si è prolungata la permanenza degli studenti all'interno dell'università, vanificando così l'intento originario d'immettere prima gli studenti nel campo del lavoro, e questo molte volte a scapito della loro preparazione, soprattutto per quanto riguarda il triennio per la Laurea di I livello[71]. Ben diverse, come si è visto, sono l'idea e gli scopi di un

[69] Cf *SCh*, artt. 46-50; 66-74.

[70] CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 3*…, p. 4.

[71] Cinque anni dopo l'inizio del *Processo di Bologna* e solo sei anni prima della fine, la situazione è già abbastanza avanti per fare un'analisi più precisa delle difficoltà che le riforme trovano nella maggioranza dei Paesi. Ed è sintomatico che la Conferenza dei Ministri di Berlino del 2003 abbia

centro accademico ecclesiastico che, in quanto tale, non ha né l'esigenza primaria d'immettere quanto prima nell'ambito lavorativo, né tanto meno ha prospettive e preoccupazioni nazionali o continentali, ma, potremmo dire, invece, piuttosto internazionali o meglio transnazionali-sovranazionali[72]. Il discorso sarebbe molto complesso, e non è questa la sede per affrontarlo direttamente, anche se diremo qualcosa nelle conclusioni, però è bene tenere presente la questione.

Sicuramente, l'adesione al *Processo di Bologna* a Berlino della Santa Sede impegna ad una riforma del sistema universitario ecclesiastico. A questo punto si danno due possibilità che occorre ben ponderare: 1) aderire al *Processo*, procedendo ad una riforma parziale del sistema universitario ecclesiastico per assolvere solo ad alcuni aspetti, quelli strettamente obbligatori, facendo degli adattamenti; 2) procedere ad una riforma sostanziale dell'ordinamento degli studi superiori ecclesiastici, mantenendo la propria specificità ed allo stesso tempo inserirsi nel sistema internazionale degli studi universitari (sulla scia della *Convenzione UNESCO* del 1979[73], della *Convenzione di Lisbona* del 1997 e della *Dichiarazione della Sorbona* del 1998). A questo punto, vogliamo prima fare alcune considerazioni su quanto operato dalla Congregazione e poi presentare una nostra proposta.

---

deciso di considerare l'introduzione della Laurea e del *Master* una delle priorità intermedie per il 2005: su questa linea d'azione il progresso non risulta soddisfacente in molti Paesi. La nuova laurea è un titolo di studio finale veramente valido nei Paesi in cui è stata appena introdotta? Come disegnano i propri piani di studio le università, tenendo conto del criterio delle possibilità di impiego? Come ci si può assicurare che i titoli di laurea in Chimica o un *Master* in Ingegneria Elettrica siano paragonabili in qualsiasi punto dell'Area emergente dell'Educazione Superiore Europea? La discussione europea su questi o simili argomentti è andata molto avanti dal 1999 e creerà, certamente, molte idee di carattere innovativo e molte iniziative nella seconda metà del processo (cf C. TAUCH, *Almost Halftime in the Bologna Process - Where do we stand?*, in www.uclm.es/lamusa/ver_articulo.asp?articulo=129&lengua=en, consultato il 23-XII-2005. Interessante anche per molti dei documenti e della letteratura ivi citata).

72 "The Holy See joined the Bologna Process in 2003. In addition to its two [sic!] pontifical universities in Rome, it is a transnational provider of higher education both inside and outside the European Higher Education Area. Institutions in other countries conferring academic degrees under the authority of the Holy See go through an advance approval procedure and are then evaluated every three years with the assistance of national boards, e.g. bishops' conferences. A proposal to establish a separate body responsible for quality assurance is being discussed. A two-(three-) cycle degree structure is provided for in the basic legislative document "Sapienta christiana" of 1979. Special norms exist for certain fields of particular importance to the Holy See. A decision to implement both ECTS and the Diploma Supplement was taken in 2004 (www.bologna-bergen2005.no/Bergen/050509_Stocktaking.pdf, p. 80, consultato il 30-I-2006). Si veda anche il Rapporto presentato dalla Santa Sede a Berlino: www.bologna-berlin2003.de/pdf/Holy%20See.pdf.

73 Per il testo cf www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.414.6.it.pdf.

IV.1. Considerazioni sugli interventi della Congregazione per l'Educazione Cattolica

Dall'illustrazione fatta dei vari interventi della Congregazione per l'Educazione Cattolica, appare chiara l'opzione per la prima possibilità. Infatti, tutte le indicazioni date come anche le varie decisioni impartite da attuare dai vari Centri Accademici ecclesiastici, riguardano essenzialmente tre ambiti: 1) il cambiamento riguardo al modo di calcolare i crediti con l'assunzione del metodo ECTS; 2) l'introduzione del *Diploma Spplement*; 3) la valutazione dei criteri migliori da adottare in vista dell'ottenimento della Certificazione di Qualità da parte delle costituende Agenzie. Mentre *relativamente minime* sembrano essere le difficoltà d'applicazione del sistema dei crediti ECTS[74], emergono serie difficoltà riguardo, però, agli ultimi due punti, anche se tutto è profondamente concatenato. Concretamente quando si dovrà procedere alla redazione del *Diploma Supplement*, cioè della documentazione con la quale l'Università garantisce gli studi fatti dallo studente, occorrerà indicare per ogni corso, seminario, esami, attività il numero di crediti attribuiti e la valutazione. Quindi, il *tempo*, il *contenuto* e la *valutazione* sono i tre elementi costitutivi affinché i crediti possano essere riconosciuti da parte delle altre istituzioni. Il fine di questo meccanismo, come visto, è quello di garantire e certificare la qualità degli studi fatti. Ultimamente si è anche posto il problema di verificare la qualità delle stesse università che rilasciano il *Diploma Supplement*, per cui allo stato attuale si è orientati a richiedere una *autovalutazione interna* da parte di ogni singola Facoltà/Università ed una *valutazione esterna*, cioè di controllo che tutte le varie condizioni richieste sono state realizzate. Sulla strutturazione di questa valutazione esterna si sta attualmente discutendo[75]. Per quanto riguarda la Santa Sede non ci sono ancora disposizioni definitive a riguardo. Per il momento si danno indicazioni, nella Circolare n. 3, sui criteri da adottare per quella interna, ma nulla si dice per quella esterna. L'orientamento emerso negli ultimi incontri è quello di non costituire un'Agenzia a livello europeo, troppo costosa e con il rischio di eccessiva burocrazia, ma di dare dei criteri, principi, riferimenti sul come attuare una valutazione esterna da parte dei singoli aderenti al *Processo di Bologna*. Quindi, nel nostro caso, si rimanda alla Santa Sede il decidere sul come procedere per stabilire chi e come dovrà effettuare la valutazione esterna. La Cost.

---

[74] "A titolo indicativo di assumere come esempio di riferimento per la definizione di un credito formativo il seguente calcolo: circa 25 ore di impegno dello studente, che comprendono circa 7-8 ore di frequenza, 14-16 ore di lavoro personale, 2-3 ore di impegno nel contesto degli esami.

Ore di lezione	Crediti attuali	Crediti ECTS (circa)
24	2	3
36	3	5
48	4	6
72	6	10"

(CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Lett. *Circolare n. 2*…, Allegato 2: *Indicazioni per l'assunzione da parte delle Facoltà ecclesiastiche del sistema di crediti (European Credits Transfer System) ECTS*, p. 2).

[75] Cf "Seminario Pellerey".

Ap. *Sapientia christiana* prevede qualcosa a riguardo[76], ma sicuramente non è sufficiente a rispondere a quanto richiesto dal *Processo di Bologna*.

Allo stesso tempo, nei vari interventi della Congregazione, è stato ribadito chiaramente che l'attuale sistema degli studi accademici ecclesiastici ed in modo particolare la sua divisione in tre cicli, con i tre gradi accademici previsti, è perfettamente conforme a quanto richiesto dallo stesso *Processo di Bologna*. In tutto questo è altrettanto evidente che pur sottintendendo che i cambiamenti riguardano e dovranno applicarsi a tutte le varie Facoltà ecclesiastiche, la Congregazione privilegia e fa riferimento in modo tutto speciale al curricolo della Facoltà di Teologia. In concreto, per esempio, nulla è detto o ipotizzato nel caso del curricolo degli studi proprio delle Facoltà ecclesiastiche di Filosofia o di Diritto Canonico, solo per citare quelle espressamente elencate e ordinate da *Sapientia christiana*. Ora, nell'ipotesi che qualcuno volesse svolgere solo gli studi filosofici, attualmente non può infatti conseguire il titolo di primo livello secondo quanto previsto dal *Processo di Bologna* (che stabilisce per il I livello *almeno* tre anni), in quanto esso è solo di due anni. Ugualmente, soprattutto dopo l'ultima riforma, come si può adattare l'attuale curricolo di studi in Diritto Canonico a quanto richiesto dal *Processo*[77]? Infine, non sembra sufficientemente affrontato e risolto per le differenti Facoltà ecclesiastiche ed al loro interno per i cicli, il come arrivare ad assegnare il numero di crediti annuali ai singoli percorsi formativi che in ogni caso dovranno comprendere almeno 60 crediti (= a 1500 ore) d'impegno annuale. Per un totale, quindi, di 180 crediti per il titolo triennale di I livello e 120 crediti per il titolo biennale[78] di II livello[79]. Gli studenti nelle varie Facoltà eccle-

---

[76] Sia riguardo alla *valutazione previa* dei requisiti necessari per l'erezione di una Facoltà/Università, o per la concessione delle Affiliazioni, Aggregazioni o Incorporazioni, come anche la *valutazione periodica* una volta approvato il Centro, attraverso la *Relatio triennalis* (cf *SCh*, artt. 61-63; *SCh-Ord.*, artt. 45-49).

[77] Come visto, attualmente in questa Facoltà di fatto abbiamo: a) un periodo, che varia, di studi filosofico-teologici come condizione per accedere al ciclo di Licenza; b) un trienno di Licenza; c) un anno per il Dottorato. Quindi, allo stato attuale la Facoltà di Diritto Canonico si trova a non avere la possibilità di concedere un titolo di I livello oppure, nell'ipotesi che si voglia ritenere tale la Licenza, non avrebbe allora la possibilità di concedere il titolo di II livello, in quanto è previsto dopo solo un anno, al momento quello per il Dottorato, ed in ogni caso non ci sarebbe la possibilità per il conseguimento successivo di un vero e proprio Dottorato di ricerca, come deciso a Berlino nel 2003.

[78] Anche se esplicitamente non è stabilito che debba durare due anni, lo si deduce dal fatto che si richiedono 120 crediti.

[79] Per esempio attualmente le università italiane hanno il potere di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, che *non sono più definiti attraverso norme di origine esterna, ma dal Regolamento didattico di ateneo* nel rispetto di criteri generali dal D.M. 270/04 ed in particolare dal D.M. 4 agosto 2000 per le L e dal D.M. 28 novembre 2000 per le LS che stabiliscono i requisiti inderogabili degli ordinamenti delle singole classi di L e LS. L'ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. In particolare le università hanno piena autonomia nel denominare i

siastiche realizzano un tale carico di lavoro?[80] Per arrivare al numero di crediti richiesti è ovvio che bisognerà attribuire crediti a molte altre materie ed attività (per es. Studio delle lingue, uso di nuove tecnologie, ricerche specifiche, tirocini ed esperienze esterne al curricolo universitario, ecc.). L'aspetto che conviene non dimenticare in tutta la problematica della realizzazione di uno *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore* e che da ora in poi per il riconoscimento dei titoli accademici, non sarà più sufficiente l'esibizione del semplice titolo, ma si dovrà dimostrare la sua durata di tre o "due anni" con relativo monte crediti (I livello = 180 crediti o di II livello = 120 crediti), ma soprattutto, attraverso il *Diploma Supplement*, si dovrà dare la possibilità di verificare che cosa si è effettivamente studiato. Tutta la questione è diventata ancora più complessa con l'accettazione, come criterio fondamentale, a Berlino del ciclo di Dottorato. Quindi al presente abbiamo: un titolo di I livello, di durata *almeno* triennale per un totale di 180 crediti: un titolo di II livello, senza specificazione di durata, però con l'indicazione del monte crediti in 120; un titolo di Dottorato senza alcuna indicazione o determinazione, cioè se si tratta di un Dottorato "professionale", necessa-

corsi di studio che esse istituiscono. I criteri generali entro i quali le università esercitano la propria autonomia non sono indicati per singolo corso, bensì, per Decreto Ministeriale, per classi di appartenenza, cioè per raggruppamenti di corsi di studio. Tutti i corsi che gli atenei istituiranno in una determinata classe condivideranno necessariamente gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili, ma si differenzieranno tra loro, in forza dell'autonomia didattica, per la denominazione, per gli obiettivi formativi specifici e, soprattutto, per la scelta dettagliata delle attività formative che saranno richieste agli studenti per conseguire il titolo e del relativo carico di lavoro espresso in crediti, rispettando però sempre, i valori minimi fissati dal decreto.
I citati Decreti Ministeriali del 2000 determinano le varie classi di laurea. Ad ogni classe corrisponde un prospetto, intestato con la denominazione della classe e articolato in due parti: la prima contiene in forma descrittiva gli *obiettivi formativi* qualificanti la classe; la seconda contiene lo schema delle *attività formative* fissate come indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi. Queste ultime a loro volta sono suddivise in: - di base; - caratterizzanti; - affini o integrative; - a scelta dello studente; - per la prova finale e la lingua straniera; - altre. I Decreti ricordati *fissano i valori minimi* dei crediti da attribuirsi ad ogni tipologia di attività formativa e, in qualche caso, a ciascun ambito disciplinare della tipologia, per un totale che non può superare i due terzi dell'intero percorso formativo del corso di studio (cf MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, Decreto 3-XI-1999, n. 509, *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*, in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 141 - Serie Generale; ID, Decreto 4-IX-2000, *Determinazione delle classi delle lauree universitarie*, in *Gazzetta Ufficiale* 19-X-2000, n. 245 – Supplemento Ordinario n. 170, per una immediata consultazione di questo si vada a: www.miur.it/0006 Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/0029Determ_cf2.htm; ID., Decreto 4-X-2000, *Decreto recante la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari*, in *Gazzetta Ufficiale* 24-X-2000, n. 249 – Supplemento Ordinario n. 175; ID., Decreto 28-XI-2000, *Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie*, in *Gazzetta Ufficiale* 23-I-2001, n. 17 - Supplemento Ordinario n. 18. I citati documenti si possono più facilmente consultare in: MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, *La riforma dell'Università. Le regole dell'autonomia*, Roma 2001, pp. 63-75; 93-260; 261-384; 398-777).

[80] Non sembra ci siano problemi per il primo ciclo in Teologia, ma per il Ciclo di Licenza in Teologia e nelle altre Facoltà questa domanda è oggettivamente fondata. Per rendersene conto basta consultare gli *Ordini degli Studi* delle varie Università ecclesiastiche.

rio all'esercizio di una professione, oppure di un vero e proprio Dottorato di ricerca, ed in questo caso in che cosa debba consistere e come debba svolgersi[81].

Un altro problema che dovrà essere risolto, anche se fino adesso non è stato affrontato nelle Circolari della Congregazione, è quello della strutturazione del I ciclo soprattutto nella Facoltà di Teologia in quanto è quella più diffusa nel mondo. In molte Facoltà di Teologia, soprattutto a Roma, gli studenti prima d'iscriversi devono aver completato il biennio filosofico nella Facoltà di Filosofia. Quindi, solo dopo avere espletato il triennio teologico conseguono il grado di Baccalaureato. Invece, in molte altre realtà, come in Germania, Austria e la stessa Ungheria, il grado di Baccalaureato in Teologia si consegue al termine di un quinquennio, o addirittura di un sessennio come nel caso dell'Ungheria, in quanto si ha una integrazione tra materie filosofiche e teologiche lungo tutto il corso di studio. Ovviamente entrambe le possibilità sono contemplate dall'attuale legislazione ecclesiastica[82], però nascono, soprattutto ora, notevoli complicazioni. In Germania ed in Austria le Facoltà sono statali con tutto quello che ne consegue, perciò a questo punto succede che gli studenti laici alla fine del quinquennio hanno la Licenza, mentre i chierici il semplice Baccalaureato. Per questa ragione le Facoltà teologiche della Germania, Austria ed Ungheria spingono affinché alla fine del quinquennio si consegua, per tutti, la Licenza in Teologia[83]. Identico diverso trattamento, tra laici e chierici, produrrà l'eventuale accettazione in Italia di trasformare i percorsi formativi negli Istituti Superiori di Scienze Religiose in percorsi universitari che rilasciano titoli accademici ai laici non in Teologia, ma in "Religione Cattolica"[84]. Per cui alla fine del primo triennio conseguirebbero un Titolo accademico di I livello, mentre al termine del biennio otterrebbero quello di II livello, mentre un chierico al termine di cinque anni avrebbe solo un titolo di I livello (Baccalaureato). Stesso risultato sortirebbe l'accoglienza della proposta, da noi presentata sopra, attualmente al vaglio della Congregazione per l'Educazione Cattolica, "… di istituire un secondo percorso di studi che però non finirà con un titolo in teologia, ma in scienze affini – come del resto già avviene per alcune discipline –, soprattutto per 'una più accurata preparazione sia degli ecclesiastici che dei laici, per assolvere degnamente alcuni speciali incarichi d'apostolato' (Cost. Ap. *Sapientia christiana*,

---

[81] Il Dottorato di ricerca è oggi disciplinato in modo alquanto differenziato nei vari Paesi. In alcuni, riprendendo la tradizione antica, è il tempo per l'elaborazione di uno studio scientifico originale, senza un vero e proprio curricolo di studi, lavoro scientifico attraverso il quale il candidato deve dimostrare di portare avanti la ricerca in maniere autonoma ed originale. In altri Paesi è invece previsto un vero e proprio currcicolo di studi per arrivare al Dottorato.

[82] Cfr *Sch*, art. 72, a).

[83] Cf "Seminario Pellerey".

[84] In questa direzione sembra andare il seguente documento: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: COMITATO PER GLI STUDI SUPERIORI DI TEOLOGIA E DI RELIGIONE CATTOLICA, *Progetto di riordino della formazione teologica in Italia. Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 15-II-2005, *Pro Manuscripto*.

art. 84, d). Esso potrà prevedere un primo ciclo di tre anni e un secondo ciclo di due anni: al termine del primo ciclo verrà rilasciato il baccalaureato e al termine del secondo ciclo la licenza"[85]. Un altro problema, strettamente correlato al precedente, concerne l'ammissione al ciclo di Dottorato. Prima di tutto, nelle Circolari della Congregazione non si dice di fatto nulla. Cosa che lascia perplessi visto che è ormai chiaro per gli aderenti al *Processo di Bologna* la sua esistenza e soprattutto la sua importanza per il futuro. Inoltre, l'attuale legislazione ecclesiastica stabilisce chiaramente che "Nessuno sia ammesso al Dottorato, se non abbia conseguito la Licenza"[86]. Sulla necessità di una Licenza ecclesiastica per proseguire gli studi nelle facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, non sembrano esserci dubbi, ma per le altre facoltà[87]? Come riconoscere le attività formative conseguite altrove, in altri Paesi? Per esempio un polacco con un Dottorato in Pedagogia (di cinque anni) potrà essere ammesso al Dottorato in Scienze dell'Educazione presso la Salesiana? Dovrà prima conseguire la licenza in una Facoltà ecclesiastica[88]?

Infine, c'è un'altra questione che pur non apparendo nelle Circolari della Congregazione è emersa negli incontri della "Commissione Processo di Bologna" e richiederà in ogni caso di essere affrontata. Nella *Dichiarazione di Bologna* si è enunciato come quarto obiettivo la "Promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo con il riconoscimento e la valutazione del periodo passato in Europa in ambito di ricerca, insegnamento-aggiornamento, senza pregiudizio dei diritti già acquisiti". Con l'accettazione del perseguimento di questo obiettivo la Santa Sede dovrà per forza riesaminare i propri criteri per l'ammissione degli studenti come anche per la concessione della docenza per evitare il rischio di essere tacciata di "discriminazione". Inoltre, in questo contesto, qualcuno ha risollevato la possibilità di una mobilità nell'ambito dei Pontifici Atenei Romani con la riforma dell'intero sistema. Per ovvie ragioni Roma è un *unicum* anche per quanto riguardo l'istruzione superiore ecclesiastica e non c'è quindi da meravigliarsi se nel corso dei secoli lì si sono concentrate la maggioranza dei centri accademici. Sicuramente oggi, però, si richiede un riordino che in modo razionale, per il bene del Popolo di Dio e non delle singole istituzioni, usi e distribuisca meglio quanto si possiede evitando che alla fine tutti facciano le stesse cose, per una esigua popolazione studentesca e con un numero relativamente sproporzionato di docenti, che molte volte insegnano allo stesso tempo in due o più centri accademici ecclesiastici, a scapito della qualità. Questione delicata, per ovvi motivi, ma la cui soluzione non potrà essere rimandata all'infinito e che in

---

[85] Congregatio De Institutione Catholica, Lett. *Circolare n. 2*…, pp. 2-3.

[86] *SCh*, art. 49, § 2.

[87] Cf *SCh*, art. 85.

[88] Cf "Seminario Pellerey".

ogni caso postula la sospensione per Roma, ma aggiungeremmo per l'Italia intera, di concessioni per nuove erezioni di centri accademici ecclesiastici, al fine di poter meglio studiare un riordino razionale dell'intero sistema.

IV.2. Alcune proposte per una riforma strutturale degli studi ecclesiastici

Quanto appena ricordato conferma quanto dai noi affermato circa l'orientamento della Congregazione per un'applicazione del *Processo di Bologna* che lascia inalterata la struttura dell'attuale ordinamento degli studi ecclesiastici, legislativamente disciplinati secondo la Cost. Ap. *Sapientia christiana*. La nostra convinzione è che, invece, viste le circostanze, sia meglio pensare ad una riforma sostanziale degli studi superiori ecclesiastici (ormai datati al 1979)[89], in modo che essi entrino con la propria identità in questo *Processo* finalizzato alla realizzazione di uno *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*, come anche al riconoscimento dei propri titoli accademici, non soltanto a livello europeo, ma anche internazionale. In questo caso si potrebbe, inoltre, meglio operare per il riconoscimento dei gradi accademici di tutte le Facoltà ecclesiastiche e non solo della Teologia. Prima di tutto si dovrebbe rimarcare più chiaramente il carattere di studi superiori presso le Facoltà ed Università ecclesiastiche attraverso una serie di requisiti che gli studenti devono possedere per potersi iscrivere, come per esempio: 1) aver compiuto studi pre-universitari per un totale minimo di 13 anni; 2) essere in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore a cui corrisponda una reale preparazione; 3) avere una conoscenza sufficiente della lingua in cui sono impartite le lezioni; 4) conoscenza minima della lingua latina; 5) conoscenza minima di almeno due lingue moderne oltre la lingua madre. Queste, ed eventualmente altre condizioni che s'impongono e che illustreremo tra poco, devono avere il solo ed esclusivo scopo di ricordare agli studenti, e molto di più ai loro Superiori ecclesiastici, se si tratta di chierici o religiosi, che frequentare un centro accademico ecclesiastico ha le sue intrinseche e non derogabili esigenze e che per altri bisogni formativi rimangono altri percorsi non accademici. Chiarire una volta per tutte la questione ed uscire da una situazione per molti aspetti equivoca, dove per esigenze pratiche o economiche si inviano a studiare in centri dove si conseguono dei gradi accademici, persone che non ne hanno oggettivamente le capacità, non è risultata e non risulterà a vantaggio del ruolo e dell'immagine dei centri accademici ecclesiastici, ma soprattutto, alla fine, per queste persone e lo stesso Popolo di Dio che dovranno servire[90]. Per que-

[89] La differenziazione tra studenti di corso di Laurea breve e Laurea Specialistica nell'educazione superiore è nuova per molti paesi europei continentali. Fino ad ora, cinque anni dopo il *Processo di Bologna*, è chiaro per tutti che una riforma reale non può significare dividere i programmi di un solo titolo in due metà un po' più grandi o un po' più piccole, lasciando i piani di studio inalterati (cf C. TAUCH, *Almost Halftime…)*.

[90] Non crediamo che si possa negare il fatto che negli ultimi decenni, senza togliere nulla a nessuno, si è assistito ad un abbassamento del livello generale degli studi ecclesiastici. Quanti studenti sono usciti con gradi accademici ma senza una corrispondente preparazione intellettuale e preparazione

ste ragioni pensiamo che si dovrebbe pensare ad una soluzione che permetta, senza dare spazio a discriminazioni di sorta, ad una diversificazione dei percorsi formativi all'interno specialmente dei primi cicli nelle facoltà di Filosofia e Teologia.

L'altro aspetto che richiede di essere sostanzialmente rivisto è quello dei cicli di studio di tutte le varie Facoltà, coniugando allo stesso tempo le esigenze proprie degli studi ecclesiastici e quelle del percorso formativo di ciascuna delle Facoltà ecclesiastiche con gli impegni assunti con l'adesione al *Processo di Bologna*. Affinché questo possa realizzarsi occorre con chiarezza, e previamente, distinguere le esigenze e quindi i percorsi formativi di ciascuna delle diverse Facoltà, evitando, come di fatto è avvenuto fino ad oggi, che la facoltà di Teologia sia il modello di riferimento per tutte le altre Facoltà. Pur non mettendo in discussione e toccare la centralità per gli studi ecclesiastici della Teologia, rimane però acquisita l'autonomia delle altre scienze sacre, cosa del resto chiara anche in *Sapientia christiana*, ma che non sempre ha trovato coerente applicazione[91]. Rimanendo, per ragioni di spazio, alle tre principali Facoltà eccleisastiche, potremmo ipotizzare per il I e II livello:

- *Facoltà di Filosofia*: Titolo di I livello dopo 3 anni di studio (solo per coloro che non hanno intenzione di proseguire con gli studi teologici); Titolo di II livello dopo 2 anni di studio.
- *Facoltà di Teologia*[92]: Titolo di I livello dopo 3 anni di studio; Titolo di II livello dopo due anni di studio.

Più complessa risulta essere la strutturazione dell'ordine degli studi per la facoltà di Diritto Canonico, come anche di tutte le altre Facoltà ecclesiastiche che presuppongono studi filosofico-teologici, cosa che non può è essere messa in discussione, ma che d'altra parte richiede di essere tenuta in debito conto. Infatti, per molte ragioni, soprattutto per gli anni di studio precedenti esigiti, gli studi svolti in queste Facoltà hanno un carattere di marcata specializzazione di tipo "post-graduale". Prendendo in esame le varie categorie di studenti interessate ad ottenere dei gradi in Diritto Canonico, abbiamo attualmente: a) coloro che hanno solamente il titolo di Scuola Media Superiore; b) coloro (in modo particolare qui si tratta di laici) che sono in possesso di un Titolo di I (3 anni) o II livello (5 anni), come anche di una Laurea secondo il vecchio ordinamento con 4 anni di studio, in Diritto civile o con altro titolo con valore civile; c) coloro (in modo particolare qui si tratta di chierici o religiosi) che hanno svolto gli studi filo-

a svolgere i diversi incarichi per i quali erano stati inviati? Non si dimentichi che questo fu il motivo per il riordino degli studi nelle facoltà di Diritto Canonico (cf *Decreto*).

91 Cf *SCh*, artt. 38, § 2; 39-45.

92 Con l'obbligo per chi s'iscrive di aver completato in precedenza un biennio filosofico. Per questa ragione le facoltà di Filosofia dovrebbero prevedere curricoli differenziati per coloro che la frequentano per poi continuare in Teologia o meno. Quindi ciò che va chiaramente chiarito è: a) tra gli studi filosofici previ per essere ammessi nella facoltà di Teologia; b) l'*iter* proprio degli studi teologici.

sofici-teologici e hanno conseguito un Titolo di I livello in Teologia (2+3=5 anni). Visto il carattere di specializzazione proprio degli studi canonistici, non dovrebbe essere permesso l'accesso a coloro di cui al punto a), mentre bisognerebbe richiedere un corso propedeutico filosofico-teologico per coloro di cui al punto b) ed immettere direttamente, come già avviene, al secondo ciclo coloro di cui al punto c). Di fatto si eliminerebbe, per le ragioni viste, il titolo di I livello per questa Facoltà, e rimarrebbe solo il titolo di II livello, della durata di due anni[93]. Identica soluzione potrebbe essere presa, in genere, per tutte quelle altre Facoltà ecclesiastiche di cui si parla in *SCh* artt. 84-85, con l'impegno questa volta però di emettere per queste, determinate e specifiche norme come per le facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia[94].

In questo modo si conseguirebbero allo stesso tempo diversi risultati: 1) il rispetto del percorso accademico della Facoltà di Filosofia ed allo stesso tempo la possibilità di utilizzarlo come propedeutico agli studi di Teologia; 2) l'inclusione del biennio filosofico ma come propedeutico, esigito dagli studi teologici e il pieno rispetto dei tre cicli, secondo quanto deciso nel *Processo di Bologna*, per la Facoltà di Teologia; 3) la chiara determinazione che gli studi svolti nella facoltà di Diritto Canonico e nelle altre rimanenti Facoltà ecclesiastiche sono studi di specializzazione (*postgraduali*), ragione per cui per accedervi bisogna essere in possesso di un titolo di I livello in Teologia ovvero di determinati, a secondo delle Facoltà, titoli di I livello, civili o ecclesiastici, debitamente integrati con studi filosofici-teologici. Di fondamentale importanza risulterà essere in questa sistematizzazione l'assegnazione dei crediti che a nostro avviso dovrà essere fatta a livello legislativo[95]. Sicuramente, andando a fare i conti si dovrà prendere atto della necessità di aumentare l'attuale carico di lavoro degli studenti delle varie Facoltà ecclesiastiche, ma anche che la divisione appena proposta è molto più realistica di quello che potrebbe sembrare a primo acchito. Anche il problema della frequenza obbligatoria, attualmente prevista solo per il ciclo di Baccalaureato, ma di fatto richiesta per tutti i cicli, dovrà essere affrontata e risolta tenendo conto delle esigenze dei nostri giorni[96]. Si potrebbe pensare, per esempio, ad un diverso curricolo di studi per "studenti a tempo pieno" e "studenti non a tempo pieno".

Infine, per quanto riguarda il ciclo di Dottorato, dovrebbe essere questa l'occasione per stabilire chiaramente il suo essere un vero e proprio "Dottorato di ricerca" e quindi finalizzato essenzialmente alla docenza. Per questa ragione è opportuno che non venga più richiesto in futuro il Dottorato per i vari uffici ecclesiastici. Pur lasciando una certa libertà alle singole Facoltà riguardo alla sua specifica strutturazione, non

---

[93] Più che sufficienti una volta che verrano svolti seriamente gli studi filosofico-teologici e che all'interno degli studi teologici sia ridato il giusto spazio al Diritto Canonico. Così facendo si avrebbe un giusto riconoscimento degli studi precedentemente svolti.

[94] In *SCh*, art. 86 si annunciavano norme simili che non sono mai state emanate.

[95] Vedi *supra*, nota 79.

[96] Cf *SCh*, art. 42; *SCh-Ord.*, art. 29.

dovrebbe essere consentito il suo conseguimento prima di aver insegnato per un certo periodo in un centro accademico, per esempio in qualità di Assistente del professore che dirige il lavoro di ricerca e che la tesi dottorale sia veramente un contributo "maturo" al progresso della scienza.

Conclusione

In questo nostro studio abbiamo cercato di presentare in modo dettagliato le conseguenze per le Università e Facoltà ecclesiastiche dell'adesione della Santa Sede al *Processo di Bologna*. È nostra convinzione che, al di là di alcuni aspetti che possono prestarsi a diversa ed opposta valutazione riguardo alla stessa adesione, ciò costituisce l'occasione ideale per procedere ad una riforma strutturale dell'ordinamento degli studi ecclesiastici che permetta loro, a pieno titolo, di contribuire alla realizzazione di quello *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*, e non solo, propugnato da tutti gli aderenti al *Processo*. Dal 1979 ad oggi sono molte le nuove problematiche sorte nel contesto dell'istruzione superiore che esigono di trovare soluzioni pronte ed efficaci in questo mondo che corre sempre più speditamente. L'adesione al *Processo* è un'occasione irripetibile che dà la possibilità: a) di evidenziare il contributo delle scienze sacre allo sviluppo della cultura e della scienza; b) di vagliare e disciplinare le esigenze proprie di questa nostra società sempre più globalizzata e multimediale e di rispondervi in modo soddisfacente e realistico da parte dei centri accademici ecclesiastici. Il punto principale da affrontare oggi non è tanto quello di come inserire il *Processo di Bologna* nel sistema degli studi accademici ecclesiastici, ma piuttosto: come far entrare pienamente gli studi accademici ecclesiastici nel *Processo* stesso! Passando in questo modo da una fase di mera *collaborazione* a quella di piena *corresponsabilità* circa gli obiettivi concordati.

Tenendo presente quanto fin qui detto, vorremmo concludere prima di tutto con una considerazione di ordine generale, circa l'attuale qualità dell'istruzione e successivamente con una considerazione più specifica riguardo all'adeguamento degli studi ecclesiastici a quanto richiesto dal *Processo* stesso. L'intenzione della maggioranza dei Paesi europei di conseguire un'istruzione superiore di qualità è senza dubbio lodevole e in questa prospettiva sicuramente sono da encomiare tante iniziative e decisioni prese a riguardo. Ma ci domandiamo: è tutto questo sufficiente? Secondo noi no, per il semplice motivo che l'attuale crisi di livello culturale trova le sue radici in una scuola media superiore che di fatto non prepara gli studenti ad entrare nell'Università. Anche se con differenti accentuazioni questa è la situazione comune a tanti Paesi europei, ma anche di molti degli altri continenti, dove la buona preparazione a questo livello formativo risulta essere l'eccezione e non la regola. In altre parole, attuare un spazio di qualità dell'istruzione superiore significa prima intervenire sulle sue fondamenta che sono costituite dagli anni che precedono l'ingresso all'Università (12-13 anni!)[97]. Ulti-

[97] A riguardo, per esempio, sarebbe opportuno indagare le possibilità ed eventuali obiettivi delle scuole cattoliche.

mamente, un professore di Storia del Diritto manifestava tutta la sua preoccupazione in materia con la seguente significativa battuta: "Come faccio a spiegare dal punto di vista giuridico l'importanza della Riforma Carolingia se molti non sanno chi è stato e quando è vissuto Carlo Magno?". Una sana politica nel campo dell'istruzione non è sicuramente quella che permette alla stragrande maggioranza degli studenti di conseguire la laurea senza preparazione, ma quella che permette a ciascuno di acquisire una solida formazione proporzionalmente alle sue capacità reali.

Più specificatamente: riguardo al futuro degli studi ecclesiastici in relazione al loro adeguamento al *Processo di Bologna*, ci sembra importante richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che sarebbe bene in questo frangente non trascurare, ma anzi occorrono essere tenuti ben presenti. Prima di tutto la specificità dei nostri studi che non sono ordinati primariamente a fini "occupazionali". Le nostre Università devono conservare gelosamente l'idea stessa che sta alla loro origine: essere il luogo della ricerca e della trasmissione della verità, a supporto della missione evangelizzatrice per l'intera umanità! Ancora oggi esse sono chiamate ad essere fedeli a questa vocazione che si traduce, anche se in modi differenti, a preparare uomini e donne che dovranno servire il Popolo di Dio. Quindi, più in concreto sia questa l'occasione, come previamente accennato: per prevedere e disciplinare anche la presenza degli "studenti non a tempo pieno"; per rivedere i requisiti per l'ammissione alle nostre Facoltà non abdicando di fronte a quelle che sono le esigenze minime per intraprendere gli studi superiori; per strutturare più logicamente, rispondendo alle attuali esigenze, i vari cicli di studio, soprattutto chiarendo la funzione del ciclo di Licenza nelle varie Facoltà, eccetto quelle di Filosofia e Teologia; per stabilire a livello legislativo il numero di crediti per ogni materia all'interno di ogni ciclo di studio; per prevedere ed organizzare in modo sistematico, al fine di evitare abusi che stravolgerebbero la specificità dei nostri studi, la possibilità di corsi intensivi o a distanza ed accompagnamenti con *Tutor*; per approntare criteri oggettivi per il riconoscimento degli studi svolti in precedenza in centri accademici non ecclesiastici; per rivedere i criteri di reclutamento e promozione dei docenti; per riordinare il numero dei vari centri accademici. In queste ed in altre tante questioni, la preoccupazione prima deve essere unicamente l'interesse per la preparazione scientifica degli studenti e del livello accademico dei nostri studi affinché al conseguimento dei vari gradi corrisponda una soda istruzione superiore.

Nell'attuale competizione al ribasso, che attualmente sembra coinvolgere molte istituzioni accademiche nel mondo, è importante che i centri accademici ecclesiastici non si lascino prendere dalla psicosi di avere tanti studenti, ma si adoperino con convinzione a procedere ad una riforma che impegni tutti a strutturare sempre più scientificamente i propri programmi con quella esigenza e serietà che poi sono il miglior biglietto da visita per convincere le persone a scegliere di studiare nei nostri centri accademici.